

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 39.

“Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La Regione Campania, nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, al fine della tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini, disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati impianti termici. Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti esistenti e di nuova costruzione e per promuovere la riconversione degli impianti termici con sistemi più efficienti ed alimentati ad energia rinnovabile, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
2. La Regione Campania disciplina, inoltre, le modalità di tenuta del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici, redatti in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nel d.lgs. 192/2005, recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 n. 31 sulla prestazione energetica nell'edilizia ed adotta la metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, contenuta nei provvedimenti di recepimento e nelle norme tecniche nazionali.
3. Ai sensi dei commi 1 e 2, la Regione Campania istituisce:
 - a) il Catasto Energetico Regionale;
 - b) l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;
 - c) l'elenco regionale dei soggetti ed enti abilitati alle attività di qualificazione ed aggiornamento professionale e definisce i requisiti di qualificazione ed aggiornamento professionale dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici;

d) l'elenco regionale dei soggetti abilitati alle attività di certificazione energetica degli edifici e definisce i criteri dei programmi, su base annua, di controllo e verifica degli Attestati di Prestazione Energetica trasmessi.

Art. 2

(Autorità competenti)

1. Nelle more dell'attivazione del Catasto Energetico Regionale di cui all'articolo 4, gli Enti individuati dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), di seguito denominati Autorità Competenti, svolgono le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione, con le modalità previste dalla presente legge.
2. Due o più Comuni, il cui numero complessivo di abitanti raggiunge la soglia minima di quarantamila abitanti, possono, previo accordo, individuare tra loro un'unica Autorità Competente, responsabile del controllo sull'intero territorio degli enti sottoscrittori. L'accordo, che ha durata di otto anni, con possibilità di rinnovo, è comunicato alla struttura amministrativa regionale competente per materia. Le Autorità Competenti relative ai Comuni inferiori ai quarantamila abitanti sono individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno secondo le rispettive competenze.
3. Le Autorità Competenti, sulla base di specifici protocolli d'intesa e, previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite.
4. La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonché d'istituzione e gestione del Catasto Energetico Regionale. In caso d'inadempienza delle Autorità Competenti territoriali nell'espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania, previa diffida a provvedere, attiva i previsti poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
5. Le Autorità Competenti possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonché, nei casi stabiliti dall'articolo 23, comma 4, per le attività di controllo sugli Attestati di Prestazione Energetica.
6. Le Autorità Competenti trasmettono, annualmente, alla struttura amministrativa regionale competente in materia, una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.
7. La Regione Campania considera la tutela e la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario, pertanto, i soggetti esecutori:
 - a) applicano integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni;
 - b) garantiscono l'assolvimento di tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro e pongono in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovute in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie

professionali e impongono, al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati, il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

8. Il personale incaricato di effettuare le ispezioni deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato C) del d.p.r. 74/2013.

Art. 3

(Definizioni)

1. Per le definizioni indicate nella presente legge, si richiamano l'articolo 2, comma 1 e l'Allegato A del d.lgs. 192/2005 e ogni altra normativa vigente e applicabile in materia.

Art. 4

(Catasto Energetico Regionale)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, sul territorio regionale, il Catasto Energetico Regionale, di seguito denominato Catasto.

2. Il Catasto si articola nel Catasto Regionale degli Impianti Termici, previsto all'articolo 15 e nel Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, previsto all'articolo 22 e persegue le seguenti finalità:

- a) il coordinamento delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
- b) il supporto tecnico delle Autorità Competenti in materia di accertamenti ed ispezioni sui dati degli impianti termici;
- c) il supporto tecnico dei soggetti abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica e dei collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all'utilizzo della procedura telematica;
- d) la gestione, attraverso il sistema telematico, della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;
- e) l'estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni sulle attività ispettive espletate dalle Autorità Competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all'interno del Catasto;
- f) la gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
- g) rendere disponibili i dati del Catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo del territorio e di programmazione energetica, ambientale, paesaggistica ed urbanistica anche mediante integrazioni con il Sistema informativo territoriale della Regione Campania, il Sistema iTer e gli altri sistemi informativi strumentali alla governance del territorio;
- h) rendere disponibili i dati del Catasto in tutti i casi previsti dalla legge.

3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, la struttura amministrativa regionale competente per materia, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 31, è autorizzata, direttamente, oppure tramite società in house, a stipulare i necessari atti negoziali per la progettazione, la realizzazione e il mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato, per la gestione del processo di certificazione energetica degli edifici e per il Catasto degli Impianti Termici.

Art. 5

(Utenti del Catasto Energetico Regionale)

1. I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:

- a) per la parte relativa agli impianti termici:
- 1) il proprietario dell'immobile;
 - 2) l'occupante dell'immobile;
 - 3) l'amministratore dell'immobile;
 - 4) l'intestatario della fornitura di combustibile;
 - 5) il distributore di combustibile;
 - 6) il terzo responsabile;
 - 7) l'Autorità Competente;
 - 8) gli enti locali;
 - 9) il manutentore;
 - 10) l'installatore;
 - 11) il conduttore dell'impianto termico;
 - 12) il progettista;
 - 13) il costruttore (impresa edile);
 - 14) l'ispettore;
- b) per la parte relativa agli Attestati di Prestazione Energetica:
- 1) il proprietario dell'immobile;
 - 2) l'occupante dell'immobile;
 - 3) l'amministratore dell'immobile;
 - 4) l'Autorità Competente;
 - 5) il progettista;
 - 6) il costruttore (impresa edile);
 - 7) il tecnico certificatore;
 - 8) i notai;
 - 9) gli enti locali.

2. Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato.

3. Gli utenti, per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di registrazione al portale web, sono tenuti a sottoscrivere le Condizioni d'uso che sono messe a disposizione, da parte del soggetto gestore, sul portale stesso. Le Condizioni d'uso prevedono l'invio di documentazione o di autocertificazioni che attestano il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi ed, inoltre, le dichiarazioni del rispetto delle normative vigenti.

Art. 6

(Gestione del Catasto Energetico Regionale)

1. La competente struttura amministrativa della Giunta regionale provvede alle seguenti attività:
 - a) gestione del Catasto in tutte le sue componenti;
 - b) coordinamento ed utilizzo del Catasto e delle attività oggetto delle presenti disposizioni;
 - c) gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema;
 - d) adempimenti relativi all'accesso al Catasto e predisposizione della manualistica destinata alle differenti categorie di utenti.
2. Nell'ambito della gestione del Catasto, le Autorità Competenti sono tenute:

- a) a far confluire i dati presenti nei catasti degli impianti termici istituiti localmente nel Catasto;
- b) al caricamento di tutte le attività eseguite in un periodo non inferiore ad un mese solare;
- c) alla validazione di dichiarazioni, rapporti di controllo, installazioni e dati inseriti dai diversi soggetti operanti sul territorio di propria competenza.

TITOLO II

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del Catasto Regionale degli Impianti Termici

Art. 7

(Soggetti responsabili degli impianti termici)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia dell'impianto termico. Il responsabile dell'impianto termico è:

- a) il proprietario o l'utilizzatore dell'unità abitativa al cui servizio è installato l'impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate d'impianto termico autonomo;
- b) l'amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell'edificio condominiale;
- c) il terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 6 del d.p.r. 74/2013 qualora sia stato formalmente delegato da uno dei soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Il terzo responsabile informa l'Autorità Competente della delega ricevuta entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento dell'allegato 12 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005 e del d.p.r. 74/2013.

3. La variazione del responsabile dell'impianto termico: il nuovo soggetto responsabile, il nuovo proprietario, il nuovo amministratore, il nuovo occupante, o il nuovo terzo responsabile, è comunicato all'Autorità Competente, a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale, in recepimento degli allegati 11 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005 e del d.p.r. 74/2013, n. 74:

- a) entro dieci giorni, se la modifica è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile, per gli impianti condominiali;
- b) entro trenta giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o utilizzatore o occupante a qualsiasi titolo.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall'incarico di terzo responsabile, previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all'Autorità Competente, entro i successivi due giorni lavorativi, a cura di una delle parti, in conformità a quanto disciplinato con apposito provvedimento nella modulistica predisposta dalla struttura regionale competente per materia.

5. Il responsabile dell'impianto si avvale di un tecnico, di seguito denominato manutentore che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato di eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all'articolo 8 e ad effettuare i controlli di efficienza energetica di cui all'articolo 9, con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla presente legge.

6. L'installatore per impianti di nuova realizzazione ed il manutentore per quelli esistenti, nell'ambito delle proprie responsabilità, devono definire e dichiarare al responsabile dell'impianto in forma scritta e in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

- a) quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto installato o mantenuto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) devono essere effettuate.

7. Il manutentore coadiuva il responsabile dell'impianto nelle comunicazioni previste dalla presente legge e nelle attività di pagamento del contributo di gestione di cui all'articolo 17.

Art. 8

(Manutenzione e controllo)

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 del d.p.r. 74/2013, con le scadenze previste.

2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d'impianto, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014, n. 73784 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia d'istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile) ed abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, se sussistono i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 (Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra).

4. Il manutentore incaricato esegue le operazioni di cui al presente articolo secondo gli standard qualitativi di settore ed a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine di ciascun intervento, il manutentore incaricato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico in conformità all'Allegato A al d.p.r. 74/2013 secondo la modulistica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 73784/2014. Copia del rapporto è consegnata al responsabile dell'impianto che la conserva e la allega al libretto.

5. La documentazione è conservata dal responsabile dell'impianto per cinque anni ed esibita all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive.

Art. 9

(Controlli di efficienza energetica)

1. Il controllo di efficienza energetica, di cui al presente articolo, è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli

impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. Sono esclusi dall'attività di controllo:

- a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW;
- b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
- d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

3. Non sono considerati impianti termici civili gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

4. Tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- a) libretto d'impianto, conforme al modello di cui all'Allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 73784/2014 che deve essere conservato per l'intera durata in esercizio dell'impianto;
- b) libretto d'uso e manutenzione dell'impianto redatto dall'impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti d'istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto forniti dal produttore;
- d) autorizzazioni amministrative, quali: libretto matricolare d'impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori;
- e) dichiarazione di conformità, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto, la documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) ed al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico), se obbligatoria;
- f) i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria;
- g) codice dell'impianto, a seguito della procedura di accatastamento, di cui alla presente legge.

5. Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le scadenze previste al comma 9, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, di seguito RCEE, come previsto nell'Allegato A) del d.p.r. 74/2013, secondo i modelli predisposti dalla struttura amministrativa regionale competente per materia.

6. I manutentori abilitati trasmettono al Catasto degli Impianti Termici territorialmente competente una copia del RCEE. Per assicurare l'aggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguita, esclusivamente per via telematica, entro sessanta giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dall'Autorità Competente. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del RCEE è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.

7. Per la validità della trasmissione di cui al comma 6, è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo relativo agli impianti termici, come specificato all'articolo 17, in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle Autorità Competenti fino alla adozione delle procedure che sono definite in concomitanza dell'attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici.

8. Se il manutentore trasmette al Catasto un RCEE da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso il manutentore riscontra una anomalia tale da rendere l'impianto non sicuro all'utilizzo, l'impianto è oggetto di visita ispettiva dell'Autorità Competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 10.
9. La cadenza e validità del RCEE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'Allegato A).
10. Il controllo di efficienza energetica deve essere, inoltre, effettuato:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
 - c) nel caso di interventi che non rientrano tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.
11. A partire dalla data di effettuazione delle operazioni indicate al comma 10, la successiva attività di controllo dell'efficienza energetica è eseguita applicando la tempistica prevista dal d.p.r 74/2013.
12. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del d.p.r 74/2013, il rendimento di combustione, rilevato nel corso del controllo, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B) del medesimo d.p.r. 74/2013.
13. Nel caso d'impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell'impianto, compresa l'individuazione della figura del conduttore.
14. Per il controllo dell'efficienza energetica dei generatori alimentati a fonte biomassa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con apposito provvedimento adottato, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i valori minimi di rendimento da rispettare al fine di garantire l'efficienza in funzione della tipologia di apparecchio e delle specifiche condizioni di esercizio, individua le modalità, le procedure e i soggetti abilitati al controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 37/2008 e adotta uno specifico modello di RCEE per i gruppi termici a biomassa solida.
15. Per l'implementazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici, gli impianti alimentati da fonte biomassa, di cui al comma 14, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione, di cui all'articolo 8, corredato del corrispondente contributo impianti termici, di cui all'articolo 26, comma 2, nella misura ridotta del 50 per cento.
16. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

Art. 10

(Accertamenti ed ispezioni)

1. L'Autorità territorialmente Competente provvede all'accertamento dei RCEE pervenuti e, se ne rileva la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.
2. L'Autorità Competente, in base al numero dei rapporti di controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni almeno pari al 5 per cento degli impianti esistenti sul territorio di competenza avvalendosi dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all' articolo 18. Le singole Autorità Competenti, sottoposte al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione ed i criteri utilizzati per l'individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:
 - a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;

- b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
- c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
4. Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:
- a) il manutentore rileva nel rapporto di controllo il mancato raggiungimento dei livelli minimi di rendimento o anomalie tali da rendere l'impianto non sicuro;
 - b) il manutentore o il terzo responsabile non provvede ad inviare oppure invia in ritardo il RCEE o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'articolo 17;
 - c) a seguito dell'accertamento non risultano soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e modifiche tecniche;
 - d) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere hanno anzianità superiore a quindici anni;
 - e) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;
 - f) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 8.
5. Sono inoltre sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:
- a) gli impianti termici per i quali risulta pervenuto il pertinente RCEE, diversi da quelli di cui al comma 4, lettere b) c) ed e). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità Competente territoriale, oppure dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a dieci anni;
 - b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente). Il campione è determinato annualmente dall'Autorità Competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.
6. Le Autorità Competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 5 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro trenta giorni in assenza di osservazioni.
7. Le Autorità Competenti eseguono con le scadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti:
- a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta l'anno;
 - b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
 - c) dotati di macchine frigorifere, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.
8. I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell'impianto secondo le modalità determinate dall'Autorità Competente, salvo i casi previsti dai commi 5 e 7.
9. I rapporti di ispezione sono trasmessi alle Autorità Competenti mediante il Catasto degli Impianti Termici a cura degli ispettori.

Art. 11

(Esecuzione delle ispezioni)

1. Le Autorità Competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. L'ispezione dell'impianto individua anche il corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la Commissione consiliare competente per materia, provvede all'emanazione di linee guida che disciplinano l'esecuzione delle ispezioni.

Art. 12

(Impianti termici e generatori disattivati)

1. Sono considerati impianti termici e generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e il generatore non può funzionare, quelli non collegati ad una fonte di energia e quelli che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal manutentore.
2. I responsabili degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori trasmettono all'Autorità Competente, entro trenta giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo il modello predisposto dalla struttura amministrativa regionale competente per materia in recepimento dell'allegato 14 delle linee guida Enea in materia, adottate ai sensi del d.lgs. 192/2005. Una copia della dichiarazione è allegata al libretto d'impianto.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all'Autorità Competente.
4. Il soggetto esecutore può effettuare controlli a campione gratuiti su tutti gli impianti dichiarati disattivati.
5. La dichiarazione di disattivazione è obbligatoria per tutti gli impianti termici o generatori disattivati presenti sul territorio regionale.

Art. 13

(Segno identificativo - Bollino verde)

1. Il segno identificativo è il sistema adottato dalla Regione Campania per validare i RCEE che sono inviati all'Autorità Competente mediante il Catasto degli Impianti Termici, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del d.p.r. 74/2013. Tale segno è costituito da un Bollino verde riportante l'anno di emissione, la tipologia d'impianto, il numero progressivo ed i dati relativi all'autorità emittente competente per territorio.
2. Il Bollino verde è apposto sui RCEE con la seguente cadenza temporale, per la quale è ammessa una tolleranza massima di sessanta giorni, ed è:
 - a) annuale:
 - 1) per gli impianti alimentati a combustibile solido non rinnovabile o liquido, di potenza nominale inferiore o uguale a 10 kW;
 - 2) per gli impianti alimentati a gas di potenza nominale utile inferiore o uguale a 100 kW;
 - 3) per gli impianti di climatizzazione a pompa di calore e macchine frigorifere di potenza nominale inferiore o uguale a 100 kW;
 - b) biennale per le altre tipologie d'impianti diversi da quelli indicati alla lettera a).

3. I manutentori acquisiscono i Bollini da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica con le modalità e nei luoghi indicati dall'Autorità Competente.
4. Il Bollino verde contiene l'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di impianti termici di cui all' articolo 17.
5. L'acquisizione dei Bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica secondo le linee guida predisposte dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

Art. 14

(Impianti centralizzati)

1. A decorrere dal 1° luglio 2019, le Autorità Competenti, come individuate all'articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 9, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Art. 15

(Catasto Regionale degli Impianti Termici)

1. La Regione Campania e le Autorità Competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici ubicati sul territorio regionale.
2. La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o tramite una società in house, il Catasto Regionale degli Impianti Termici, di seguito denominato Ca.R.I.T., quale parte integrante del Catasto. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del Catasto Nazionale degli Impianti Termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati al comma 3, gestiti da ciascuna Autorità Competente.
3. Ciascuna Autorità competente istituisce, se non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti Termici relativi al territorio di competenza, assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul Ca.R.I.T..
4. Il Catasto di ciascuna Autorità Competente contiene la seguente documentazione in formato digitale:
 - a) scheda identificativa dell'impianto;
 - b) libretto di impianto;
 - c) rapporti di controllo di efficienza energetica;
 - d) rapporti di ispezione eseguiti dall'Autorità Competente;
 - e) rapporti di manutenzione e controllo;
 - f) dichiarazione di manutenzione, ai sensi all'articolo 7, del d.p.r. 74/2013;
 - g) documenti di gestione dell'impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.
5. Ogni impianto censito è individuato nel Ca.R.I.T. da un codice impianto alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
6. Il Ca.R.I.T., disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti, nonché l'interscambiabilità delle informazioni con il Catasto Regionale degli Attestati Prestazione Energetica. Il Ca.R.I.T. consente, altresì, la

compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 4, attraverso una procedura di registrazione con credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione, alla manutenzione e al controllo degli impianti termici. Agli operatori è attribuita, all'atto di registrazione presso il Ca.R.I.T., una password con la quale gli stessi possono successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi mantenuti, oppure inserire impianti di nuova installazione.

7. L'accatastamento dei nuovi impianti avviene entro e non oltre trenta giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

8. Nel caso in cui l'impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto è attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati dell'impianto da parte dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo RCEE in formato digitale. E' compito dell'operatore verificare che i dati già presenti nel Ca.R.I.T. siano congruenti con quelli in suo possesso, in caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni. La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del Ca.R.I.T. con i dati provenienti dall'Agenzia del Demanio per consentire la piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

9. L'installatore, all'atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del RCEE successivo al suo primo intervento sull'impianto, attesta sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del responsabile di impianto.

10. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del d.lgs 192/2005, il responsabile dell'impianto termico comunica, entro centoventi giorni, all'Autorità Competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti dal medesimo gestito nonché le eventuali successive modifiche significative. Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, ad uso degli impianti termici, comunicano, inoltre, all'Autorità Competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

11. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale, che è reso disponibile da ciascuna Autorità Competente.

Art. 16

(Informazione e formazione)

1. La Regione, anche attraverso le Autorità Competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge.

2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

3. La Regione e le Autorità Competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l'aggiornamento professionale degli operatori del settore nonché a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.

4. La Regione, per procedere alla sensibilizzazione dei cittadini ad un uso consapevole degli impianti, redige un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per metro quadrato e ogni altro dato rilevante per determinare lo stato dell'efficientamento energetico degli edifici anche attraverso le profilature degli impianti e la zonizzazione dei siti di installazione.

5. Ciascun impianto, ai fini della comunicazione annuale ai titolari, è classificato in termini di efficienza e i risultati dell'analisi sono condivisi con il titolare dell'impianto sulla base della sintesi di efficienza redatta in occasione della installazione oppure della manutenzione periodica, tenuti

presenti anche i consumi medi registrati e attesi in zone simili. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell'impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli l'efficienza raggiunta dall'impianto in relazione ai consumi. I risultati possono essere inviati a ciascun titolare sull'indirizzo di posta elettronica utilizzato per la registrazione oppure pubblicati sulla home page del portale Ca.R.I.T. di ciascun titolare.

Art. 17

(Contributi di gestione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del d.p.r. 74/2013, i costi di gestione del Ca.R.I.T. dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.
2. A tal fine è istituito:
 - a) il Contributo degli Impianti Termici applicato agli impianti per i quali il RCEE è trasmesso all'Autorità Competente nei termini prescritti;
 - b) il Contributo dell'Attività Ispettiva, applicato agli impianti termici oggetto d'ispezione onerosa, di cui all'articolo 10.
3. Il Contributo degli Impianti Termici ed il Contributo dell'Attività Ispettiva sono riscossi dalle Autorità Competenti che, a tal fine, disciplinano le modalità di riscossione, adeguandosi alle linee guida in materia approvate dalla Giunta regionale della Campania e determinano, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi, le quote a carico di ciascun responsabile d'impianto, in funzione del tipo di impianto e della potenza, nei limiti di cui all'Allegato B.
4. Con cadenza annuale, l'Autorità territorialmente Competente trasferisce alla Regione la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Ca.R.I.T. nonché dei correlati servizi.
5. La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici è il prodotto tra la potenza dell'impianto in kW ed una costante espressa in euro. Per la potenza in kW si assume il limite superiore in kW della fascia di appartenenza dell'impianto termico, quale definito nell'Allegato B. In sede di prima applicazione, in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione, la costante è fissata in euro 0,010. La Giunta regionale della Campania determina le eventuali variazioni alla costante, entro il limite massimo di euro 0,015.
6. Le Autorità Competenti prevedono forme di sgravio o di esenzione per i soggetti in regola, per più anni consecutivi, con gli adempimenti previsti dalla presente legge.

Art. 18

(Elenco regionale degli Ispettori degli impianti termici)

1. La struttura amministrativa regionale competente in materia cura la tenuta e gestisce l'elenco degli Ispettori degli impianti termici in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato C), punto 7, del d.p.r. 74/2013.
2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1 è di pubblica consultazione e contiene l'anagrafica aziendale o professionale e l'indicazione dei requisiti professionali posseduti secondo la normativa vigente.
3. La Regione Campania promuove il continuo aggiornamento professionale degli Ispettori in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione e della legislazione, anche attraverso la frequenza di appositi corsi o seminari.

Art. 19

(Norme generali di riconoscimento dei corsi)

1. Sono riconosciuti i corsi di formazione conformi alle caratteristiche di contenuto, durata, modalità didattiche e valutative e svolti da soggetti accreditati, ai sensi di quanto disposto dalle vigenti normative regionali in materia di cui all'articolo 18, comma 3.
2. L'Amministrazione regionale gestisce e pubblicizza, sul portale istituzionale, il catalogo pubblico aperto dei corsi riconosciuti, con indicazione dei soggetti formativi accreditati, ai fini di informare i soggetti interessati.

Art. 20

(Accreditamento dei soggetti formativi)

1. Ai fini dell'accREDITamento il soggetto formativo deve dare dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Non sono soggetti ad accREDITamento gli ordini ed i collegi professionali.
3. Il sistema di riconoscimento dei corsi, compreso l'accREDITamento dei relativi soggetti attuatori, è pubblico ed è gestito nel rispetto dei principi comunitari attuati con la direttiva 12 dicembre 2006, n. 123 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno e la direttiva 7 settembre 2005, n. 36 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Art. 21

(Incompatibilità)

1. Le Autorità Competenti garantiscono l'indipendenza del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici e l'assenza di interessi di natura economica o rapporti diretti o indiretti con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e con imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.
2. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non devono aver partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato.
3. L'organismo esterno e il personale incaricato di eseguire le ispezioni non possono essere venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di questi.

TITOLO III

Disciplina delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici

Art. 22

(Attestato di Prestazione Energetica)

1. I soggetti in possesso dei requisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accREDITamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 192/2005.) rilasciano e trasmettono l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) esclusivamente tramite il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica parte integrante del Catasto Energetico Regionale, implementato e gestito dalla Regione Campania per garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.

2. Il Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia oppure tramite una propria società regionale in house e in tal caso la struttura regionale competente in materia approva un piano di gestione biennale.
3. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005, l'Attestato di Prestazione Energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, e per quelli oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.
4. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti.
5. La Regione Campania riconosce i principi di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Art. 23

(Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica)

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli Attestati di Prestazione Energetica sono garantiti con il metodo a campione secondo i criteri indicati all'articolo 5 del d.p.r. 75/2013, del decreto legislativo 192/2005 e all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, n. 87064 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) garantendo l'indipendenza e la competenza tecnica dei soggetti incaricati.
2. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli Attestati di Prestazione Energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall'Allegato C.
3. Per le finalità di controllo di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente si avvale di società in house o degli enti strumentali competenti per materia in possesso delle necessarie risorse strumentali ed umane, anche in considerazione delle specifiche professionalità richieste.
4. In caso di indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, di inadempienze tali da pregiudicare l'efficacia dell'azione di controllo oppure qualora risulta più conveniente, la struttura regionale competente stipula accordi di collaborazione con le Autorità Competenti di cui all'articolo 2, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 24

(Verifiche relative alle attività dei soggetti certificatori)

1. La Regione Campania, oppure l'Autorità Competente, nei casi di cui all'articolo 23, comma 4, comunica al soggetto selezionato per la verifica, la relativa pianificazione temporale delle attività relative.
2. Il verificatore ha il mandato di effettuare l'esame della documentazione e sopralluoghi tecnici per verificare:
 - a) che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal soggetto accreditato al momento della domanda;
 - b) il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti dalla legge;

- c) la conformità della certificazione energetica come da normativa vigente resa dal soggetto accreditato.
3. I controlli da effettuare durante le verifiche sono finalizzati ad accertare la corretta attuazione delle procedure di certificazione energetica e la conformità degli Attestati di Prestazione Energetica redatti dai soggetti accreditati; a tal fine i controlli contemplano aspetti di natura sia gestionale che tecnica.
4. I controlli di natura gestionale riguardano:
- a) la verifica del possesso dei requisiti per l'accredimento da parte del certificatore dichiarati in fase di domanda di accreditamento e verifica del loro mantenimento;
 - b) il rispetto delle procedure di certificazione e delle condizioni di indipendenza e imparzialità del certificatore.
5. I controlli di tipo tecnico riguardano:
- a) la completezza di tutti i dati riportati nell'Attestato di Prestazione Energetica;
 - b) la corretta determinazione dell'indice di prestazione energetica e del metodo di calcolo utilizzato;
 - c) la correttezza e la completezza dei dati di base utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;
 - d) l'attendibilità degli algoritmi di calcolo e degli strumenti utilizzati dal certificatore per la determinazione dell'indice di prestazione energetica;
 - e) il controllo dell'appropriatezza delle raccomandazioni per il miglioramento energetico formulate e della completezza di tutte le informazioni necessarie: valutazione dei costi connessi, vantaggi in termini di risparmio energetico ipotizzato.
6. Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si impegna a consentire lo svolgimento delle attività di verifica presso la propria sede, garantisce la presenza del personale responsabile e fornisce il necessario supporto al soggetto esecutore per la conduzione delle verifiche e rende disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal soggetto esecutore per l'espletamento delle attività di verifica.

Art. 25

(Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica)

1. L'accredimento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nell'apposito elenco regionale dei richiedenti.
2. L'accredimento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l'apposito software applicativo nell'ambito del Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata, la registrazione nell'elenco regionale, l'assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici aventi i requisiti previsti dal d.p.r. 75/2013.

Art. 26

(Contributo per l'accesso al sistema regionale di accreditamento)

1. Per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto il versamento di un contributo di euro 50,00 da versare all'atto della domanda.

2. Per l'inserimento degli Attestati di Prestazione Energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun Attestato, da versare all'atto del rilascio o della trasmissione.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 assicurano la copertura dei costi delle attività assegnate alla Regione dalla presente legge. A tal fine, la Giunta regionale determina le eventuali variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, sono destinate, nella misura del 25 per cento, per l'implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica nonché dei correlati servizi e nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 27

(Sanzioni)

1. Per l'accertamento delle violazioni della presente legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 10/1991, dal d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 11 del d.p.r. 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. All'accertamento ed alla riscossione delle sanzioni amministrative, connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II, provvede l'Autorità Competente definita all'articolo 2 mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.
3. All'accertamento delle sanzioni amministrative connesse alla violazione degli obblighi previsti dal Titolo II, provvedono i soggetti a cui sono affidate le attività di controllo previste dall'articolo 23, mediante personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale.

Art. 28

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei Rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle Autorità Competenti territoriali stabilite dalle stesse con provvedimenti all'uopo emanati.
2. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T., l'installatore, il manutentore, il terzo responsabile e il responsabile dell'impianto inviano all'Autorità Competente territoriale con le modalità e le procedure da questa stabilite, i Rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni.
3. Nelle more dell'attivazione del Ca.R.I.T. l'impianto è identificato con il codice impianto rilasciato a tal fine dalle Autorità Competenti territoriali oppure dal soggetto esecutore da essa individuato.
4. Nelle more dell'implementazione del Catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica, con le modalità previste dall'articolo 22, i soggetti certificatori di cui all'articolo 25 trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica, con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a predisporre ed approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la modulistica di seguito indicata:
 - a) il modello di delega al terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
 - b) il modello di comunicazione del cambio di responsabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 3;

- c) il modello di revoca, rinuncia o decadenza dell'incarico di terzo responsabile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- d) il modello di libretto di impianto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
- e) il modello di rapporto di controllo tecnico, ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- f) il modello di rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
- g) il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto, di cui all'articolo 12;
- h) il modello di dichiarazione di manutenzione dell'impianto termico, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f);
- i) le linee guida in materia di Contributo Impianti Termici ed il Contributo Attività Ispettiva, ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

6. Le Autorità Competenti, individuate all'articolo 2, adeguano le proprie disposizioni in materia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La data di inizio attività del Catasto Energetico Regionale telematico è individuata con apposita determinazione della struttura amministrativa regionale competente per materia, successivamente alle dovute concertazioni tecniche con gli altri settori regionali cointeressati.

Art. 29

(Obblighi dei distributori di combustibile)

1. Al fine di garantire la possibilità di elaborare correttamente i dati relativi ai consumi degli impianti termici e definire idonee politiche di riduzione delle emissioni, i distributori di combustibile sono tenuti a fornire agli organismi competenti, attraverso la trasmissione telematica dei dati al Catasto Energetico Regionale, le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. I gestori delle reti di teleriscaldamento sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati delle utenze attive.
2. L'invio telematico avviene nel rispetto delle indicazioni della competente struttura della Giunta regionale per la pubblicazione sul portale del Catasto Energetico Regionale. La trasmissione annuale comprende tutte le utenze attive nell'anno di riferimento. Il codice fiscale del cliente è un dato obbligatorio.
3. L'invio telematico, attraverso il Catasto Energetico Regionale è equiparato alla trasmissione all'Autorità Competente. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di richiesta di ulteriori informazioni.

Art. 30

(Norme di principio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10/1999, al d.lgs. 192/2005, al decreto-legge 63/2013, al d.p.r. 74/2013, al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE ed 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), al d.p.r. 75/2013 ed i decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015, n. 87024 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici), n. 87035 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) e n. 87064 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Art. 31

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti all'Amministrazione regionale dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'incremento delle risorse al Titolo III, Tipologia 500 dell'Entrata per euro 1.560.000,00 e incremento di pari importo della Missione 17, Programma 01, Titolo 1 della Spesa per ciascuna delle annualità del bilancio 2018-2020.

Art. 32

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca



Consiglio Regionale della Campania

Allegato A

Contenuti e periodicità dei controlli di efficienza energetica

Art. 9 comma 9

Il contenuto dei controlli varia secondo il tipo di impianti termici installati. I manutentori utilizzeranno il modello di rapporto di efficienza energetica pertinente (RCEE): RCEE Tipo 1 (gruppi termici), Tipo 2 (gruppi frigo), Tipo 3 (scambiatori), tipo 4 (cogeneratori). Per i generatori a biomassa solida verrà utilizzato uno specifico RCEE Tipo 1 B.

Il rapporto di controllo di efficienza energetica per gli impianti termici va obbligatoriamente redatto nei seguenti casi:

- prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;
- per gli impianti esistenti secondo la periodicità minima indicata di seguito:


Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza ^[1] in kW	Anno civile entro il quale si deve svolgere il controllo di efficienza energetica, a far data dal precedente
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P^{[2]} \leq 100$	2°
		$P > 100$	1°
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$10 < P \leq 100$	- 4° dal controllo di "prima accensione" - 2° per gli altri successivi controlli
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P \leq 100$	4°
		$P > 100$	2°
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4°
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P > 12$	2°
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4°
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el}^{[3]} < 50$	4°
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2°

NOTE:

1 Ci si riferisce alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono uno stesso impianto (con un unico sistema di distribuzione/controllo)

2 P = Potenza termica utile nominale

3 Pel = Potenza elettrica nominale





Consiglio Regionale della Campania

Allegato B
Limiti massimi del contributo Impianti termici e del contributo attività ispettiva
Art. 17 comma 3

Classificazione degli impianti termici e limiti per la determinazione, su base annua, del Contributo Impianti termici e per la definizione dei Contributo Attività Ispettiva relativi alle singole ispezioni:

Tabella 1

	IMPIANTI TERMICI CON GENERATORI DI CALORE A FIAMMA	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza al focolare complessivo a dell'impianto*	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	36,00	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00	250,00

* Potenza termica utile

Tabella 2

	IMPIANTI TERMICI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA Potenza termica utile nominale complessiva*	MAGGIORE DI 12 KW ED INFERIORE A 35 KW	9,00	120,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 35 KW ED INFERIORE A 100 KW	18,00	140,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 100 KW ED INFERIORE A 350 KW	36,00	200,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 350 KW	72,00	250,00

Tabella 3

	IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO/TELERAFFRESCAMENTO	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA*	MAGGIORE DI 10 KW ED INFERIORE A 50 KW	9,00 <small>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005</small>	120,00 <small>sino a 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005</small>





Consiglio Regionale della Campania

	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW	18,00 <i>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005</i>	180,00 <i>oltre i 100 metri quadri di superficie utile, come definita dall'allegato A al D.lgs. 192/2005</i>
* Potenza termica utile			

Tabella 4

	IMPIANTI TERMICI COGENERATIVI	CIT massimo annuo (in Euro)	CAI massimo annuo (in Euro)
FASCE DI POTENZA*	MINORE DI 50 KW	9,00	160,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 50 KW ED INFERIORE A 150 KW	18,00	210,00
	UGUALE O MAGGIORE DI 150 KW	45,00	300,00
* Potenza elettrica nominale			





Consiglio Regionale della Campania

Allegato C

Limiti massimi del contributo per il controllo sugli attestati di prestazione energetica degli edifici in caso di verifica con addebito

Art. 23 comma 2

Definizioni:

- a) Edificio "Nuovo": richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data posteriore al 25.07.2009.
- b) Edificio "Recente": richiesta di concessione o inizio attività (DIA) in data compresa tra il 08.10.2005 e 25.07.2009.
- c) Edificio "Esistente": fabbricato esistente e/o con richiesta di concessione anteriore al 08.10.2005.

Tariffe, al netto di IVA, ove dovuta, ed oneri previdenziali, applicabili nello svolgimento dell'attività di controllo a cura delle autorità competenti distinti per edifici Residenziali e non Residenziali, "Nuovi"- "Recenti"- "Esistenti", ripartiti in riferimento alla superficie utile calpestabile delle singole unità immobiliari, facenti parte dell'edificio:

Edifici Nuovi Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 400,00
Unità da 31 fino a 50 mq = € 500,00
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 550,00
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 650,00
Unità da 111 fino a 140 mq. = € 750,00
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 850,00
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 950,00
Unità da 211 fino a 300 mq. = € 1.050,00
Unità da 301 fino a 500 mq. = € 1.100,00
Unità oltre 500 mq. = € 1.250,00

Edifici Recenti Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 250,00
Unità da 31 fino a 50 mq. = € 300,00
Unità da 51 fino a 80 mq. = € 350,00
Unità da 81 fino a 110 mq. = € 400,00
Unità da 111 fino a 140 mq. = € 500,00
Unità da 141 fino a 170 mq. = € 550,00
Unità da 171 fino a 210 mq. = € 650,00





Consiglio Regionale della Campania

Unità da 211 fino a 300 mq. = € 700,00

Unità da 301 fino a 500 mq. = € 750,00

Unità oltre 500 mq. = € 850,00

Edifici Esistenti Residenziali:

Unità fino a 30 mq. = € 200,00

Unità da 31 fino a 50 mq. = € 250,00

Unità da 51 fino a 80 mq. = € 280,00

Unità da 81 fino a 110 mq. = € 300,00

Unità da 111 fino a 140 mq. = € 380,00

Unità da 141 fino a 170 mq. = € 400,00

Unità da 171 fino a 210 mq. = € 450,00

Unità da 211 fino a 300 mq. = € 500,00

Unità da 301 fino a 500 mq. = € 550,00

Unità oltre 500 mq. = € 650,00

Edifici Nuovi NON Residenziali:

Unità fino a 100 mc. = € 500,00

Unità da 101 fino a 210 mc. = € 600,00

Unità da 211 fino a 330 mc. = € 700,00

Unità da 331 fino a 450 mc. = € 750,00

Unità da 451 fino a 660 mc. = € 850,00

Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 900,00

Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 1.100,00

Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 1.300,00

Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 1.500,00

Unità oltre 20.000 mc. = 1.700,00

Edifici Recenti NON Residenziali:

Unità fino a 100 mc. = € 300,00

Unità da 101 fino a 210 mc. = € 350,00

Unità da 211 fino a 330 mc. = € 400,00

Unità da 331 fino a 450 mc. = € 450,00

Unità da 451 fino a 660 mc. = € 500,00

Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 550,00

Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 650,00

Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 750,00

Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 950,00

Unità oltre 20.000 mc. = € 1.150,00





Consiglio Regionale della Campania

Edifici Esistenti NON Residenziali:

Unità fino a 100 mc. = € 250,00

Unità da 101 fino a 210 mc. = € 300,00

Unità da 211 fino a 330 mc. = € 350,00

Unità da 331 fino a 450 mc. = € 380,00

Unità da 451 fino a 660 mc. = € 400,00

Unità da 661 fino a 2.000 mc. = € 450,00

Unità da 2.001 fino a 5.000 mc. = € 550,00

Unità da 5.001 fino a 10.000 mc. = € 650,00

Unità da 10.001 fino a 20.000 mc. = € 750,00

Unità oltre 20.000 mc. = € 850,00



Legge regionale 20 novembre 2018, n. 40.

“Sostegno alla filiera agricola trasparente”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge mira alla creazione di un sistema informativo a tutela della filiera agro-alimentare in grado di ottimizzare le relazioni tra produttore e consumatore finale e di garantire la maggiore tracciabilità e conoscibilità dei prodotti.
2. Il sistema informativo di cui al comma 1 rappresenta lo strumento privilegiato per garantire:
 - a) la valorizzazione e la trasparenza della filiera agro-alimentare;
 - b) la tutela del consumatore;
 - c) la tracciabilità e la conoscibilità dei prodotti e in particolare di quelli stagionali e di qualità;
 - d) la sostenibilità e l'incentivazione delle produzioni locali;
 - e) l'avvicinamento del consumatore alle dinamiche produttive agro-silvo-pastorali e i benefici in termini di sostenibilità ambientale e di sicurezza alimentare;
 - f) la fruibilità del sistema, in qualsiasi momento e luogo, per aumentare la fiducia e la sicurezza del consumatore, migliorando al tempo stesso l'immagine del produttore.
3. La presente legge promuove e valorizza le finalità di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 (Riconoscimento della dieta mediterranea).

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:
 - a) filiera agricola trasparente: il processo integralmente tracciabile che conduce all'individuazione del luogo di origine di un prodotto agroalimentare;
 - b) prodotti da filiera corta: i prodotti definiti dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera-);
 - c) prodotti a chilometri zero: i prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/2015;

d) prodotti di qualità: i prodotti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 6/2015;

e) luogo di origine: località di coltivazione o allevamento dell'alimento oppure delle materie prime prevalentemente utilizzate.

Art. 3

(Circuito per la filiera agricola trasparente)

1. Per garantire adeguata pubblicità e tracciabilità della filiera agro-alimentare regionale è istituito il circuito per la filiera agricola trasparente, di seguito denominato: circuito.
2. Possono partecipare al circuito tutti gli esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita, pubblici e privati.
3. L'adesione al circuito è volontaria, a titolo gratuito e consente l'utilizzo del logo nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 6.
4. Con apposito regolamento, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce le modalità di gestione del circuito anche mediante l'utilizzo del portale regionale di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Doveri del soggetto aderente al circuito)

1. Il soggetto aderente al circuito di cui all'articolo 3:
 - a) trasmette alla struttura regionale competente le informazioni riguardanti l'origine dei prodotti agroalimentari che utilizza nell'ambito della propria attività, secondo le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 4;
 - b) sottoscrive apposita carta dei servizi da adottare con deliberazione della Giunta regionale;
 - c) comunica ai clienti, in modo chiaro e visibile, le informazioni relative all'origine di tutti i prodotti agroalimentari che utilizza nell'ambito della propria attività;
 - d) se per taluni prodotti non è in grado di individuare l'origine, lo rende noto con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera a).

Art. 5

(Portale regionale)

1. Nell'ambito del circuito di cui all'articolo 3, la Regione istituisce il portale regionale sulla filiera agricola trasparente.
2. La gestione del portale è affidata alla struttura regionale amministrativa competente.
3. Il portale è accessibile a chiunque gratuitamente e contiene:
 - a) il censimento, aggiornato con cadenza mensile, dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, la cui fruizione è garantita anche attraverso l'utilizzo di mappe interattive e sistemi di telerilevamento e georeferenziazione;
 - b) la pubblicità delle iniziative di sostegno e valorizzazione delle filiere agricole e dei prodotti a chilometro zero, da filiera corta e di qualità, regionali, nazionali e internazionali;
 - c) la diffusione delle campagne di promozione del circuito;
 - d) una apposita sezione contenente il forum telematico sulla filiera agricola trasparente, quale luogo di incontro privilegiato per lo scambio di informazioni relative alla produzione, alla commercializzazione e alla sostenibilità dei prodotti;

- e) una sezione dedicata ai mercati agricoli e agli eventi regionali collegati di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6/2015.
4. La Giunta regionale provvede, con il regolamento di cui all'articolo 3, a definire le modalità operative per la gestione del portale anche in modalità multilingue.

Art. 6

(Promozione della filiera agricola trasparente)

1. Per garantire al consumatore la più ampia realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione attribuisce a tutti gli aderenti al circuito di cui all'articolo 3 il logo: filiera agricola trasparente, che rappresenta la totale tracciabilità dei prodotti utilizzati dall'aderente.
2. Il logo filiera agricola trasparente assume una differente colorazione a seconda che l'aderente utilizzi:
 - a) esclusivamente i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con indicazione dell'origine;
 - b) anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) con indicazione dell'origine;
 - c) taluni prodotti di cui non sia in grado di individuare l'origine.
3. L'approvvigionamento dei prodotti è documentato dalle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine e della quantità dei prodotti acquistati.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 3, definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo, concessione e revoca del logo, utilizzando le tecnologie informatiche e telematiche idonee alla realizzazione dei principi di sburocratizzazione e semplificazione della pubblica amministrazione.

Art. 7

(Creazione del logo Filiera agricola trasparente)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'indizione di un apposito bando di concorso di idee per l'ideazione del marchio-logotipo per la comunicazione e promozione della filiera agricola trasparente.
2. L'iniziativa intende promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, attraverso la scuola, in un percorso volto ad accrescere la conoscenza della sicurezza alimentare nel quadro della sostenibilità ambientale.
3. Il bando si rivolge agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo, i quali dovranno approfondire i principi costitutivi dell'Unione Europea, servendosi anche del materiale messo a disposizione dalla Regione.
4. Il bando indica le modalità di selezione del vincitore e l'assegnazione del premio, pari a euro 5.000,00 per l'acquisto di materiale scolastico, da assegnare all'istituto scolastico a cui risulta iscritto il vincitore singolo o in gruppo del concorso.
5. La Regione provvede alla realizzazione dell'immagine coordinata per le esigenze di utilizzo a finalità promozionali e comunicative.

Art. 8

(Controlli e sanzioni)

1. La Regione e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi organi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, n. 39905 (Disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e delle banane), la Regione si avvale degli organi di polizia amministrativa locale.

4. La Regione si riserva il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per la partecipazione al circuito regionale di cui all'articolo 3 e delle modalità d'uso del logo di cui all'articolo 6. Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità. La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determina la cancellazione dal circuito regionale e la revoca della licenza d'uso del logo.

Art. 9

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. La relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quanti sono i soggetti iscritti al portale regionale di cui all'articolo 5;
- b) quanti sono gli utenti che utilizzano il forum telematico di cui all'articolo 5, in termini di visualizzazioni;
- c) qual è la ripartizione dei soggetti utilizzatori del logo, nelle diverse declinazioni previste dall'articolo 6, comma 2;
- d) quante indagini sono state svolte per verificare il permanere delle condizioni per la partecipazione al circuito regionale di cui all'articolo 3 e delle modalità d'uso del logo di cui all'articolo 6.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 25.000,00 da destinare come segue:

- a) euro 20.000,00 per la gestione del portale regionale per la filiera agricola trasparente;
- b) euro 5.000,00 per l'istituzione del premio per la realizzazione del logo di cui all'articolo 7.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in euro 25.000,00 per l'anno 2018 e per euro 20.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 16, Programma 01, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Legge regionale 20 novembre 2018, n. 41.

“Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell’isola d’Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Nuove disposizioni per la disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Gli studenti universitari residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, iscritti ai corsi di studio delle Università e degli Istituti previsti all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario), hanno diritto al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dalla legge regionale 12/2016, relativamente agli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.

2. Il dirigente della struttura regionale amministrativa competente in materia definisce, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per i rimborsi della tassa già versata per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 dagli studenti indicati al comma 1.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri previsti dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 140.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede con le risorse disponibili nell’ambito della Missione 04, Programma 04, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca



Decreto Presidente Giunta n. 183 del 19/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

CONSIGLIO CAMERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA. DETERMINAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO MINISTERIALE 4 AGOSTO 2011, N. 156.

IL PRESIDENTE

VISTI

- a) la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 10 e 12, concernenti rispettivamente la composizione e la costituzione del Consiglio camerale;
- b) il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (in Gazz. Uff., 25 novembre 2016, n. 276) - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) la Circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 217427 del 16 novembre 2011;
- d) la Circolare del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 39517 del 7 marzo 2014;
- e) il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 (di seguito denominato D.M.) con il quale, in attuazione dell'articolo 12 citato, è stato adottato il regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle Camere di Commercio;

PREMESSO che

- a) con DPGRC n. 60 del 06/03/2013, parzialmente modificato con DPGRC n. 158 del 23/07/2013, è stato costituito il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta e ne sono stati nominati i relativi componenti;
- b) in data 7 febbraio 2018 il Presidente della Camera di Commercio di Caserta ha pubblicato l'Avviso di avvio della procedura per la nomina del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Caserta;

RILEVATO

- a) che l'art. 9 del citato decreto 4 agosto 2011, n. 156 del Ministero dello Sviluppo Economico affida al Presidente della Giunta Regionale la “Determinazione del numero dei rappresentanti” del consiglio camerale;
- b) che, in particolare, la suddetta disposizione prevede al comma 1 che, in vista della nomina dei componenti del consiglio ai sensi dell'art.10 del medesimo Decreto Ministeriale, “il Presidente della giunta regionale, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2:
 - b.1) rileva, in base ai criteri di cui al comma 2, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;
 - b.2) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, che designano i componenti nel consiglio camerale, nonché il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa;
 - b.3) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;

b.4) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;

RILEVATO altresì

- a) che con nota prot. n. 25919 del 22/10/2018 acquisita al protocollo regionale al n. 663812 del 22/10/2018, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso la documentazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 con relativi allegati;
- b) che con nota prot. 27223 del 07/11/2018, assunta al protocollo regionale sotto il n. 0702545 del 07/11/2018, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta, Responsabile del Procedimento, ha trasmesso integrazione alla documentazione inoltrata con nota prot. 25919 del 22/10/2018.

CONSIDERATO che

- a. ai sensi del comma 2, dell'art. 9 del citato Decreto MISE n. 156/2011 il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
 - a.1. percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
 - a.2. percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
 - a.3. percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
 - a.4. percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
- b. ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del suddetto Decreto Mi.S.E. *“Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio”*;

- c. ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del suddetto Decreto Mi.S.E. *“Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5”*;
- d. ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del suddetto Decreto Mi.S.E. *“Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti”*;
- e. ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del suddetto Decreto Mi.S.E., il Presidente della Giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui al precedente articolo 3, comma 1, indicati come necessari per desumere il relativo grado di rappresentatività; il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso;

RITENUTO

- a. di dover provvedere alle determinazioni di cui al citato art. 9, comma 1, lettera a) – d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/2011 sulla scorta degli esiti dell'istruttoria svolta dal Segretario generale responsabile del procedimento nonché dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, riservandosi gli ulteriori adempimenti volti alla nomina del consiglio camerale in questione;
- b. di notificare le determinazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.d) del citato Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n.156, a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale D.M. 156/2011;
- c. di dover precisare che ai sensi dell'art. 10, comma 1 del citato Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, le designazioni per il rinnovo della CCIAA di Caserta dovranno pervenire alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, UOD 50 02 02 “Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori” della Giunta Regionale della Campania, all'indirizzo uod.500202@pec.regione.campania.it, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla notifica del presente decreto;
- d. di dover prendere atto che con nota n. 0028177/U del 16 novembre 2018 acquisita al protocollo n. 0728048 del 19 novembre 2018 il Segretario Generale, Responsabile del procedimento, ha trasmesso nota del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali della provincia di Caserta contenente l'indicazione del rappresentante dei liberi professionisti;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione del presente

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti, ai fini della costituzione del nuovo Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta:

1. di RILEVARE, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. a) del Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n.156, il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore, come risultante dal documento **allegato A** al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di INDIVIDUARE, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. b) del citato Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n.156, le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4 dello stesso Decreto Ministeriale n. 156/2011 che designano i componenti nel consiglio camerale, nonché il numero dei componenti che ciascuna organizzazione o ciascun apparentamento designa, secondo quanto risulta dal documento **allegato B** al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di INDIVIDUARE le organizzazioni imprenditoriali o i gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale D.M. 156/2011 che designano i componenti nel consiglio camerale in menzione, in rappresentanza delle piccole imprese, prendendo atto che la rappresentanza delle piccole imprese nei settori agricoltura, industria e commercio è assicurata dalle Associazioni che risultano assegnatarie dei seggi secondo quanto risulta dal documento **allegato C** al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di DETERMINARE, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. c) del citato Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n.156, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamento, cui spetta designare il componente in consiglio, secondo quanto risulta nel documento **allegato D** al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale. A tal fine la "consistenza numerica" è il parametro che, in termini oggettivi, meglio esprime il grado di rappresentatività dell'organizzazione e/o associazione sindacale e dei consumatori. Per quanto precede va attribuito un punteggio pari al 50% al parametro "consistenza numerica" e al 25% agli altri parametri previsti;
5. di PRECISARE che con nota n. 0028177/U del 16 novembre 2018 acquisita al protocollo n. 0728048 del 19 novembre 2018 il Segretario Generale, Responsabile del procedimento, ha trasmesso nota del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei Collegi Professionali della provincia di Caserta contenente l'indicazione del rappresentante dei liberi professionisti;
6. di NOTIFICARE le determinazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.d) del citato Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n.156, a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale D.M. 156/2011;
7. di PRECISARE che, ai sensi dell'art.10, comma 1 del citato Decreto Ministeriale 4 agosto 2011, n.156, le designazioni per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Caserta dovranno pervenire alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, UOD 50 02 02 "Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori" della Giunta Regionale della Campania, all'indirizzo uod.500202@pec.regione.campania.it, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla notifica del presente decreto;

8. di inviare copia del presente decreto, per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, al Segretario Generale della Camera di Commercio di Caserta e al BURC per la relativa pubblicazione.

DE LUCA

ALLEGATO A

Settore	Associazione/ Apparentamento	Associazionini apparentate	Imprese	Occupati	Val. Agg.	D.A.	Media
01 - AGRICOLTURA Imprese	Apparentamento	COLDIRETTI - UPA	5.598	20.082	918.550,68	231.017,77	95,05
	ACLI Terra		216	1.332	60.925,68	8.753,27	4,95
02 - INDUSTRIA Imprese	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFAPI - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	1.832	27.707	1.286.158,94	183.926,67	100,00
03 - COMMERCIO Imprese	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	2.843	18.802	643.216,42	198.619,31	94,34
	FEDERFARMA		204	673	23.023,33	19.736,45	5,66
04 - ARTIGIANATO	APACIC		722	2.043	69.666,30	20.280,18	14,00
	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	2.969	17.560	598.796,00	109.731,67	86,00
05 - TURISMO	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	532	4.061	138.195,83	27.395,71	91,72
	APACIC		78	316	10.753,48	1.716,74	8,28
06 - TRASPORTI E SPEDIZIONI	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	378	3.699	224.011,44	20.571,14	63,18
	FAI		97	1.808	109.492,48	16.383,67	30,80
	APACIC		57	226	13.686,56	2.136,39	6,02
07 - CREDITO E ASSICURAZIONI	Apparentamento	ABI - ANIA	180	1.411	152.416,22	21.555,81	98,73
	CONFCOMMERCIO		6	6	648,12	222,42	1,27
08 - SERVIZI ALLE IMPRESE	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI - CONFAPI	567	4.953	289.354,26	37.593,09	98,44
	APACIC		17	59	3.446,78	375,63	1,56
09 - COOPERAZIONE	Apparentamento	COLDIRETTI - AGCI	148	3.882	140.528,40	11.237,23	100,00
10 - PRODUZIONI TIPICHE E SIGNIFICATIVE	Apparentamento	COLDIRETTI - UPA	253	1.324	60.559,76	13.612,85	100,00
TOTALE IMPRESE			16.697	109.944		924.846	

ALLEGATO B

Settore	Associazione/ Apparentamento	Associazionini apparentate	Seggi	MEDIA	1	2	3	4	5	6	Seggi assegnati
01 - AGRICOLTURA Imprese	Apparentamento	COLDIRETTI - UPA	3	95,05	95,05	47,52	31,68	=====	=====	=====	3 (1 P.L.)
	ACLI Terra			4,95	4,95	2,48	1,65	=====	=====	=====	0
02 - INDUSTRIA Imprese	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFAPI - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	4	100,00	100,00	50,00	33,33	25,00	=====	=====	4 (1 P.L.)
03 - COMMERCIO Imprese	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	6	94,34	94,34	47,17	31,45	23,58	9,43	5,24	5 (1 P.L.)
	FEDERFARMA			5,66	5,66	2,83	1,89	1,42	0,57	0,31	1
04 - ARTIGIANATO	APACIC			14,00	14,00	7,00	=====	=====	=====	=====	0
	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	2	86,00	86,00	43,00	=====	=====	=====	=====	2
05 - TURISMO	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	1	91,72	91,72	=====	=====	=====	=====	=====	1
	APACIC			8,28	8,28	=====	=====	=====	=====	=====	0
06 - TRASPORTI E SPEDIZIONI	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	1	63,18	63,18	=====	=====	=====	=====	=====	1
	FAI			30,80	30,80	=====	=====	=====	=====	=====	0
	APACIC			6,02	6,02	=====	=====	=====	=====	=====	0
07 - CREDITO E ASSICURAZIONI	Apparentamento	ABI - ANIA	1	98,73	98,73	=====	=====	=====	=====	=====	1
	CONFCOMMERCIO			1,27	1,27	=====	=====	=====	=====	=====	0
08- SERVIZI ALLE IMPRESE	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI - CONFAPI	2	98,44	98,44	49,22	=====	=====	=====	=====	2
	APACIC			1,56	1,56	0,78	=====	=====	=====	=====	0
09 - COOPERAZIONE	Apparentamento	COLDIRETTI - AGCI	1	100,00	100,00	=====	=====	=====	=====	=====	1
10 - PRODUZIONI TIPICHE E SIGNIFICATIVE	Apparentamento	COLDIRETTI - UPA	1	100,00	100,00	=====	=====	=====	=====	=====	1
TOTALE			22								22

=====

ALLEGATO C

Settore	Associazione/ Apparentamento	Associazioni apparentate	Seggi	Piccole Imprese									1	2	3	4	5	6	Seggi assegnati Piccole Imprese	
				Imprese	Occupati	Val. Agg.	D.A.	Media imprese	Media occupati	Media val. agg.	Media D.A.	MEDIA								
01 - AGRICOLTURA P.I.	Apparentamento	COLDIRETTI - UPA	3	2.482	2.538	116.088,12	101.039,92	91,99	100,00	100,00	92,03	96,01	96,01	48,00	32,00	=====	=====	=====	1	
	ACLI Terra			216	0	0,00	8.753,27	8,01	0,00	0,00	7,97	3,99	3,99	2,00	1,33	=====	=====	=====	0	
02 - INDUSTRIA p.i.	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CONFAPI - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	4	1.713	17.998	835.467,16	143.399,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	33,33	25,00	=====	=====	=====	1	
03- COMMERCIO p.i.	Apparentamento	CONFINDUSTRIA - COLDIRETTI - CLAAI - CONFCOMMERCIO - CONFARTIGIANATO - CNA - CONFESERCENTI	6	2.473	12.780	437.203,80	138.247,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	33,33	25,00	10,00	5,56	=====	=====	1
	Federfarma			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

ALLEGATO D

Settore	Seggi	Consistenza numerica		Diffusione strutture		Servizi resi e attività svolte		Punteggio Totale	assegnazione seggio
		num.	punti (50)	num.	punti (25)	num.	punti (25)		
ASSOCIAZIONI SINDACALI	1								
CGIL -CASERTA		21.247							1
CISL - CASERTA		16.526							
Totale apparamento		37.773	50						
Totale generale		37.773	50		25		25	100	

Settore	Seggi	Consistenza numerica		Diffusione strutture		Servizi resi e attività svolte		Punteggio Totale	assegnazione seggio
		num.	punti (50)	num.	punti (25)	num.	punti (25)		
TUTELA DEGLI INTERESSI CONSUMATORI E UTENTI	1								
Unione nazionale Consumatori - Caserta		1.150							1
UDICON – Caserta		414							
Lega consumatori – Caserta		1.000							
Casa del consumatore – Caserta		86							
CODACONS – Caserta		364							
CO.DI.CI. - Caserta		285							
Totale apparamento		3.299	50						
Totale generale		3.299	50		25		25	100	



Decreto Dirigenziale n. 147 del 05/11/2018

Direzione Generale 7 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici privati - Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017. Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria e approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Decisione n. C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018 la Commissione europea ha approvato la modifica del PSR Campania 2014-2020 – versione 4.1;
- con DGR n. 138 del 16.03.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;
- con DRD n. 31 del 14.07.2017 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.1”, in sostituzione delle Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 2.0” approvate con DRD n. 6 del 09.06.2017;
- con DRD n. 97 del 13.04.2018 sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali – Versione 3.0” che hanno aggiornato la precedente versione;
- con DRD n. 22 del 06/02/2017 sono stati approvati il “Modello organizzativo dei Soggetti Attuatori” ed il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali”;
- con DRD n. 47 del 03/08/2017 è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” – versione 2.0;
- con DRD n. 106 del 20/04/2018 è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” – versione 3.0 che aggiorna le precedenti versioni;
- con DRD n.9 del 13.06.2017, pubblicato sul BURC n. 49 del 19.06.2017, è stato approvato il bando di attuazione della Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 **“Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati”** distinguendo due azioni: azione A) e azione B) e ha fissato come dotazione finanziaria totale per le due azione in € 2.500.000 e quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 21.08.2017;
- con DRD n.13 del 19.06.2017 – BURC n. 51 del 26.06.2017 - è stato integrato e prorogato il termine di scadenza al 12.09.2017;
- con DRD n. 44 del 27.07.2017 – BURC n. 61 del 31.07.2017 - sono stati modificati gli articoli 23 e 26 del bando;
- con DRD n. 61 del 01.09.2017 – BURC n. 66 04.09.2017 – e DRD n. 240 del 13.10.2017 – BURC n.75 del 16.10.2017 sono stati differiti i termini di presentazione e rilascio delle Domande di Sostegno della Tipologia di Intervento 16.9.1 al 31.10.2017 per gli interventi ricadenti nel territorio dell'isola d'Ischia;
- con DRD n.111 del 11.09.2017 - BURC n. 67 del 11.9.2017 è stato prorogato il termine di scadenza del bando al 18.9.2017;
 - con DRD n. 108 del 23.04.2018, in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29/03/2018, per il bando relativo alla presente Tipologia di Intervento 16.9.1 è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento delle domande “immediatamente finanziabili”;

CONSIDERATO CHE:

- nel periodo di vigenza del bando relativo alla Tipologia di intervento 16.9.1, approvato con il citato DRD n. 9 del 13.06.2017, risultano pervenute presso la UOD STP Napoli (50.07.13), numero nove (9) Domande di Sostegno da parte degli interessati di cui 4 azione **A** e 5 azione **B**;
- a seguito delle verifiche istruttorie e dei riesami effettuati sono risultate definitivamente ricevibili tutte le Domande di Sostegno;

- in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno ricevibili, attraverso la verifica della completezza e pertinenza della documentazione, del rispetto delle condizioni di ammissibilità, di ogni altra condizione preclusiva la concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di tutti limiti e divieti definiti dal bando, la verifica della ragionevolezza dei costi e della loro conformità rispetto all'operazione a realizzarsi, nonché la valutazione delle istanze ritenute ammissibili, attraverso l'applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e l'attribuzione del relativo punteggio, ad eccezione del controllo di veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e allegate alle Domande, che dovranno comunque concludersi prima della chiusura dell'istruttoria della prima Domanda di pagamento, fatte comunque salve le verifiche ai sensi della normativa antimafia;

RILEVATO che all'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa e della valutazione sono risultate:

- 09 Domande ammissibili a finanziamento 4 domande di sostegno per l'azione A e 5 domande di sostegno per l'azione B così come riportato nell'all. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che ai sensi del DRD n. 108 del 23.04.2018 sono da ritenersi "immediatamente finanziabili" tutte le domande ammissibili a finanziamento;

RITENUTO, relativamente alla Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 "Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati " di cui al bando emanato con DRD n. 9 del 13.06.2017:

1. di approvare, fatto salvo l'esito delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, la Graduatoria Provinciale provvisoria, composta dai seguenti elenchi, che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
 - a) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili azione A) di cui all'all. 1 del presente provvedimento
 - b) elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili azione B) di cui all'all. 1 del presente provvedimento

CONSIDERATO che gli elenchi delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal citato DRD n. 108 del 23.04.2018, ai fini del presente bando, coincidono con le istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili che, allegato al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale;

Ritenuto:

- a) di convocare i rispettivi beneficiari ai fini della sottoscrizione dei DICA, concedendo un termine massimo di 7 giorni per tale sottoscrizione, precisando che, anche in caso di ritardata sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per l'avvio e la conclusione delle operazioni;
- b) Di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC, anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

PRECISATO che i soggetti inseriti nella Graduatoria provinciale provvisoria delle istanze ammissibili, anche immediatamente finanziabili, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC potranno presentare richiesta di riesame a mezzo PEC avente ad oggetto esclusivamente il punteggio attribuito o il contributo pubblico assegnato alla UOD STP di Napoli (50.07.13);

PRECISATO altresì che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio o sul contributo sospende la immediata finanziabilità della domanda e che, anche in questo caso, gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria regionale definitiva;

VISTO:

- l'art. 66, comma 2, dello Statuto Regionale approvato con L.R. del 28 maggio 2009, n. 6;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Misura provinciale della Tipologia di Intervento 16.9.1

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 "**Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati**" di cui al bando emanato con DRD n. 9 del 13.06.2017:

1. di approvare, fatto salvo l'esito delle verifiche antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, la Graduatoria Provinciale provvisoria della citata Misura 16 – sottoazione 16.9, così come riportata nell'all. 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, distinta nella tabella A e tabella B rispettivamente alle due azioni previste dal bando della misura;
2. di approvare l'elenco delle Domande immediatamente finanziabili che, come previsto dal citato DRD 108 del 23.04.2018, ai fini del presente bando, coincidono con le istanze inserite nell'elenco provinciale provvisorio delle Domande ammissibili che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di convocare i rispettivi beneficiari ai fini della sottoscrizione dei DICA, concedendo un termine massimo di 7 giorni per tale sottoscrizione, precisando che, anche in caso di ritardata sottoscrizione, da tale termine decorrono i tempi per l'avvio e la conclusione delle operazioni;
4. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC, anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";
5. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui agli art. 26, comma 2 e art. 27 del Dlgs n. 33/2013 e ss.mm.ii;
6. di trasmettere il presente decreto:
 - a. al Direttore Generale 50.07;
 - b. al Dirigente dell'UOD 50.07.06;
 - c. al Responsabile di Misura centrale della Tipologia di Intervento 16.9.1;
 - d. alla UOD 50.07.06 ai fini della pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura;
 - e. al BURC per la pubblicazione.

Dott. Francesco Massaro

Allegato 1

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 16 - Sottomisura 16.9 - Tipologia di intervento 16.9.1 "Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati" - Bando approvato con DRD n. 9 del 13.06.2017. Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria e approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili.

Servizio Territoriale Provinciale di Napoli U.O.D. 13

Tabella a - Elenco Ammissibili Azione A

	Beneficiario	N. Domanda	Protocollo Agea	Del	CUUA	Contributo Richiesto	Sulla Spesa di €	Esito Istruttoria	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	% contributo	Pt Tot.
1	Consorzio Confini Soc.coop. Sociale	84250206491	1811570	11/10/2018	05909661216	32.000	40.000	Ricevibile-ammissibile	40.000	32.000	80	100
2	Acli Campi Flegrei	54250424246	99175518	18/09/2017	96013380637	38.480	48.100	Ricevibile-ammissibile	40.000	32.000	80	100
3	Società Agr. Ischiabio S.r.l.	54250587000	1097471	31/10/2017	07043311211	18.199,94	22.749,99	Ricevibile-ammissibile	22.749,99	18.199,94	80	90
4	Fondazione Simone Cesaretti	54250420681	990895	18/09/2017	95095940631	32.000	40.000	Ricevibile-ammissibile	40.000	32.000	80	80

Tot. 142.749,99 84.199,94

Tabella b - Elenco Ammissibili Azione B

	Beneficiario	N. Domanda	Protocollo Agea	Del	CUUA	Contributo Richiesto	Sulla Spesa di €	Esito Istruttoria	Spesa Ammessa	Contributo Ammesso	% contributo	Pt Tot.
1	Associazione il Pioppo Onlus	84250204306	1760532	10/10/2018	04795360637	164.484,11	205.605,14	Ricevibile-ammissibile	205.605,14	164.484,11	80	100
2	Consorzio Confini Soc.coop. Sociale	84250206442	1811096	11/10/2018	05909661216	165.600	207.000	Ricevibile-ammissibile	207.000	165.600	80	98
3	A.I.A.B. Campania	84250131889	1033627	28/06/2018	95023780638	168.000	210.000	Ricevibile-ammissibile	210.000	168.000	80	98
4	Legambiente Campania Onlus	84250119595	737484	15/06/2018	06676380634	159.994,27	197.979,84	Ricevibile-ammissibile	199.629,84	159.994,27	80	95
5	Società Agricola Terra Nostra S.r.l.	54250419592	990724	17/09/2017	05260211213	167.865,60	209.832	Ricevibile-ammissibile	209.832	167.865,60	80	70

Tot. 1.032.066,98 825.943,98



Decreto Dirigenziale n. 432 del 21/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 17 - AZIONE 10.5.9
- DGR N. 446 DEL 11/07/2018 -AVVISO PER LE UNIVERSITÀ CAMPANE PER IL
FINANZIAMENTO DI BORSE DI STUDIO PER LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST-
UNIVERSITARIA DI AREA SANITARIA NON MEDICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- b) il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
- c) il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- d) il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016;
- e) il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- f) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce, tra l'altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- g) il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- h) il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 approva i Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;
- j) la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di 837.176.347,00 di cui 627.882.260,00 in quota UE;
- k) con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della Commissione Europea;
- l) con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020;
- m) con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- n) con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della "Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020", assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- o) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante "Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020", è stato definito il quadro di riferimento per

l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell'ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

- p) con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell'attuazione dello stesso;
- q) con Decreto del Presidente di Giunta n. 272 del 30 dicembre 2016 sono stati individuati i responsabili di Obiettivo Specifico POR FSE 2014-2020 r) con il Decreto Dirigenziale n.9 del 02/02/2018 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 è stata aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (Manuale delle procedure di gestione Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc...);
- r) la Legge n. 89 del 26 maggio 2016 all'art. 2-bis (Scuole di Specializzazione non mediche) prevede, tra l'altro, che "Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000 n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- s) il Decreto Ministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 disciplina in maniera organica la materia delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici", individuando le tipologie di scuola di specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola;
- t) a seguito del suddetto Decreto è stata emanata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca la nota prot. n. 1390 del 16 gennaio 2017 con la quale, nelle more della emanazione dei decreti inerenti la definizione dei requisiti e degli standard delle reti formative e delle diverse tipologie di Scuola (art. 3, comma 2, Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716), si invitano i Rettori delle Università sedi di Scuole di specializzazione di area sanitaria ad attivare determinati Corsi di specializzazione, istituiti in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal D.I. n. 716/2016;
- u) la suddetta nota precisa che, nel procedere alla emanazione dei bandi di concorso per l'A.A. 2015/16, le Università "devono, comunque, tener conto del numero complessivo dei posti definito a livello locale in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi" e che, ai sensi della conversione in Legge, in data 26 maggio 2016, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, art. 2-bis, i corsi di specializzazione indicati "sono attivati senza la previsione di alcuna forma di "remunerazione" a favore degli specializzandi per la frequenza dei corsi medesimi";
- v) che con propria deliberazione n. 446 del 11/07/2018 la Giunta Regionale della Campania ha programmato l'intervento "*Borse di studio per professioni sanitarie non mediche - Percorsi di alta Formazione destinati ai giovani laureati campani*" a valere sul PO FSE 2014/2020, Asse III, Obiettivo Specifico 17, per un importo massimo di € 2.000.000,00 da attuarsi a cura delle Università campane, destinato ai giovani laureati campani in discipline sanitarie non mediche e finalizzato alla promozione e al rafforzamento dell'alta formazione e della specializzazione post laurea;
- w) che con la stessa deliberazione n. 446 del 11/07/2018 la Giunta Regionale della Campania ha demandato alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione gli atti conseguenti per l'esecuzione;

RITENUTO

- a) di dover approvare, per le ragioni di cui in premessa, l'Avviso pubblico "*Borse di studio per professioni sanitarie non mediche - Percorsi di alta Formazione destinati ai giovani laureati campani*" a valere sul PO FSE 2014/2020, Asse III, Obiettivo Specifico 17, per un importo massimo di € 2.000.000,00 da attuarsi a cura delle Università campane, destinato ai giovani laureati campani in discipline sanitarie non mediche e finalizzato alla promozione e al rafforzamento dell'alta formazione e della specializzazione post laurea;

VISTI

- il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014;
- la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15.02.2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016;
- la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;
- il D.D. dell'AdG FSE n. 148 del 30.12.2016 pubblicato sul BURC n.3 del 09.01.2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare l'Avviso pubblico "*Borse di studio per professioni sanitarie non mediche - Percorsi di alta Formazione destinati ai giovani laureati campani*" (Allegato A), lo schema di Domanda di partecipazione (Allegato B) e lo schema di Scheda progettuale (Allegato C) che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, salvo nomina successiva, il responsabile del procedimento è, ai sensi dell'art. 5, c. 2, L. 241/1990, il Direttore Generale pro tempore per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione;
3. di stabilire che, a seguito della ricezione delle proposte progettuali, si provvederà alla nomina della Commissione di Valutazione nel termine di 7 giorni dalla scadenza dell'Avviso e che la fase di valutazione di merito/tecnica si concluderà di regola entro i successivi 30 gg;
4. di dover trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Gestione del POR Campania FSE 2014-2020, al BURC per la pubblicazione, al Portale regionale per gli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/7/2017 "Regione Campania Casa di Vetro", al portale www.innovazione.regione.campania.it.

Il Direttore Vicario
Ing. Vito Merola



POR Campania FSE 2014 – 2020

Asse III Istruzione e Formazione

Obiettivo Specifico 17

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5)

Azione 10.5.9

AVVISO PUBBLICO

“Borse di studio a favore di giovani laureati per professioni sanitarie non mediche”

Regione Campania - Direzione Generale 10 – D.G. per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione

Responsabile del Procedimento: Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione

Indirizzo: Via Don Bosco, 9/E – Napoli Telefono: 081/7968400

Email: dg.10@regione.campania.it - PEC: dg.501000@pec.regione.campania.it

Sito internet per la pubblicazione dell'Avviso: www.regione.campania.it ; www.fse.regione.campania.it
<http://innovazione.regione.campania.it>



L'innovazione sul territorio regionale, favorendo lo sviluppo delle competenze tecnico specialistiche e la qualificazione delle risorse umane, nonché l'approccio alla R&S di giovani laureati e anche in relazione allo sviluppo del territorio, presuppone investimenti in percorsi di alta formazione post universitari che consentano il posizionamento nel mercato del lavoro con la massima competitività. Con il presente Avviso, la Regione Campania intende finanziare con il FSE Campania 2014-2020 borse di studio a favore di giovani laureati per la frequenza di scuole di specializzazione di area sanitaria non medica degli Atenei presenti sul territorio regionale.

Premesso che

- il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 reca un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (U E) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce, tra l'altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014 approva i Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;
- la Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020, del valore complessivo di 837.176.347,00 di cui 627.882.260,00 in quota UE;
- con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata



Unione Europea



Decisione della Commissione Europea;

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014/2020;
- con la Deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni” approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- con la Deliberazione n. 61 del 15 febbraio 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della “Strategia di comunicazione del POR Campania FSE 2014/2020”, assentita nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22 marzo 2016 recante “Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020”, è stato definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
- con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020 con decorrenza 01/01/2017 stabilendo che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento in esso stabilito e/o descritto debbano applicarsi, in quanto vincolanti, a tutti gli interventi e alle azioni da realizzarsi in attuazione del citato Programma Operativo nonché ai soggetti coinvolti nell’attuazione dello stesso;
- con Decreto del Presidente di Giunta n. 272 del 30 dicembre 2016 sono stati individuati i responsabili di Obiettivo Specifico POR FSE 2014-2020 r) con il Decreto Dirigenziale n.9 del 02/02/2018 dell'AdG FSE Campania 2014/2020 è stata aggiornata la Manualistica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 (Manuale delle procedure di gestione Linee guida per i beneficiari, Manuale dei controlli di primo livello, ammissibilità della spesa, ecc...);
- la Legge n. 89 del 26 maggio 2016 all’art. 2-bis (Scuole di Specializzazione non mediche) prevede, tra l’altro, che “Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000 n. 401. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;
- il Decreto Ministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 disciplina in maniera organica la materia delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”, individuando le tipologie di scuola di specializzazione, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia, identificati per singola tipologia di scuola;
- a seguito del suddetto Decreto è stata emanata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca la nota prot. n. 1390 del 16 gennaio 2017 con la quale, nelle more della emanazione dei decreti inerenti la definizione dei requisiti e degli standard delle reti formative e delle diverse tipologie di Scuola (art. 3, comma 2, Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716), si invitano i Rettori delle Università sedi di Scuole di specializzazione di area sanitaria ad attivare determinati Corsi di specializzazione, istituiti in conformità agli ordinamenti didattici previsti dal D.I. n. 716/2016;
- la suddetta nota precisa che, nel procedere alla emanazione dei bandi di concorso per l’A.A. 2015/16, le Università “devono, comunque, tener conto del numero complessivo dei posti definito a livello locale in relazione alla disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all’efficace svolgimento dei corsi” e che, ai sensi della conversione in Legge, in data 26 maggio 2016, del Decreto Legge 29 marzo 2016, n. 42, art. 2-bis, i corsi di specializzazione indicati “sono attivati senza la previsione di alcuna forma di “remunerazione” a favore degli specializzandi per la frequenza dei corsi medesimi”;

VISTA

- La DGRC n. 446 del 11/07/2018 avente ad oggetto: Borse di studio per professioni sanitarie non



mediche - Percorsi di alta Formazione destinati ai giovani laureati campani a valere sul PO FSE 2014/2020.

Art. 1 Oggetto dell' Avviso

Il presente Avviso, di cui la premessa forma parte integrante, è rivolto alle Università presenti sul territorio regionale e stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione di proposte progettuali di assegnazione risorse finanziarie da destinarsi alla concessione di borse di studio a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, per un importo complessivo fino ad un massimo di € 2.000.000,00, da destinare ai giovani laureati che accedono alle scuole di specializzazione in area sanitaria non medica, conformemente a quanto previsto dalla normativa specialistica attuata dalle Università, in particolare per le modalità ed i requisiti di accesso stabiliti nei bandi pubblici di concorso

Art. 2 Beneficiari

Potranno presentare proposte progettuali le Università con sede operativa in Regione Campania che siano sede di scuole di specializzazione in area sanitaria non medica in conformità con il D.I. n. 716/2016. Ciascuna Università potrà presentare, a pena di inammissibilità, un'unica istanza nella quale vengano contemplate tutte le scuole di specializzazione rispetto alle quali si intende richiedere il finanziamento.

Art. 3 Destinatari

L'intervento persegue l'obiettivo di inserimento lavorativo dei giovani laureati in professioni sanitarie non mediche nell'ambito del territorio regionale rispetto al quale occorre investire, favorendo percorsi di alta formazione post-universitaria che consentano di posizionarsi nel mercato del lavoro con la massima competitività. A tal fine le azioni dovranno essere rivolte a laureati residenti in Campania da almeno un anno con un'età non superiore a 35 anni, privilegiando, a parità di merito, coloro che versano in condizioni economiche di maggiore fragilità.

I Beneficiari sono tenuti a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti dei destinatari prima dell'assegnazione della borsa di studio.

Art. 4 Durata dell'intervento

I percorsi delle scuole di specializzazione in area sanitaria non medica si svolgono secondo i termini previsti dall'art.2, comma I del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n. 716. In ogni caso, le attività devono essere completate e rendicontate entro i termini ultimi di ammissibilità della spesa al POR Campania FSE 2014/2020 previsti dalla normativa comunitaria, tenuto conto dei vincoli per le attività di espletamento dei controlli e di ogni altra attività prevista per la chiusura del Programma.

Art.5 Risorse Economiche

La Regione Campania, in coerenza con gli obiettivi previsti dal POR Campania FSE 2014 – 2020, destina risorse per un ammontare massimo di Euro 2.000.000,00 a valere sull'Asse III - Obiettivo Specifico 17 – Azione 10.5.9 per finanziare borse di studio a favore di giovani laureati campani che frequentano scuole di specializzazione di area sanitaria non medica.

Art.6 Verifica di ammissibilità e criteri di valutazione



Unione Europea



Verifica di ammissibilità.

Le proposte progettuali sono ritenute ammesse alla valutazione, se risultano:

- trasmesse con le modalità previste dall'art. 14 del presente Avviso;
- pervenute entro i termini previsti dall'art.14 del presente Avviso;
- presentate da un soggetto proponente ricompreso tra i soggetti proponenti di cui all'art.2 del presente Avviso;
- destinate ai soggetti di cui all'art.3 del presente Avviso;
- sottoscritte con le modalità e i termini indicati all'articolo 14 del presente Avviso;
- coerenti con le indicazioni fornite nei precedenti articoli e corredate dalla documentazione richiesta all'art. 14;
- attività istituzionali aggiuntive nel rispetto del principio di addizionalità di cui all'art.95 e all'Allegato X del Regolamento UE n. 1304/2013;
- coerenti con i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- coerenti con gli obiettivi di sviluppo del PO FSE ed altri documenti strategici regionali;
- essere conformi alle indicazioni contenute nel "Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2014/2020", nelle "Linee Guida per i Beneficiari";
- essere conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione;

La Commissione di ammissibilità e valutazione effettua la verifica di ammissibilità ed avvia la successiva fase di valutazione tecnica delle proposte progettuali ammissibili. Fermo restando quanto sopra, nella fase di valutazione possono essere richiesti, ai soggetti proponenti, ulteriori elementi conoscitivi. L'esame delle proposte progettuali presentate viene effettuata tenendo conto dei criteri di selezione di cui al seguente paragrafo.

Criteri di selezione per le proposte progettuali.

Le proposte ammissibili sono sottoposte alla valutazione di merito secondo i criteri e punteggi riportati di seguito:

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
Qualità del soggetto proponente (Max 15 punti)	Esperienza pregressa dei soggetti proponenti nell'area della formazione specialistica in area medica non sanitaria	Nessuna esperienza:0 Esperienza pregressa: 5
	Capacità e adeguatezza delle strutture di formazione specialistica dedicate al progetto (strutture operative e scientifiche a norma per le attività di studio e ricerca; un adeguato patrimonio librario; banche dati ecc.)	Insufficiente:0 Sufficiente: 5 Buona: 10
Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna (Max 70 punti)	Capacità di rispondere alle esigenze di figure specialistiche di alto profilo nel campo sanitario di specifico interesse per il sistema di cura regionale	Insufficiente:0 Sufficiente: 5 Buona: 10 Elevata:15
	Qualità, completezza e coerenza delle informazioni fornite per ciascuno dei corsi di specializzazione che compongono la proposta progettuale e riguardo ai quali saranno erogate le borse di	Mediocre:5 Sufficiente:10 Discreto: 20 Buono: 30 Ottimo: 40



Unione Europea



	studio	
	Modalità di accompagnamento degli specializzandi nel mondo del lavoro una volta acquisito il diploma di specializzazione	Insufficiente:0 Sufficiente:5 Buona:10 Elevata:15
Contributo al perseguimento del principio orizzontale della parità di genere delle pari opportunità (Max 15 punti)	Pari opportunità e non discriminazione: previsione di iniziative che si intende mettere in atto per assicurare in fase sia di accesso sia di attuazione dei corsi i principi di pari opportunità e antidiscriminazione e di parità di genere, riguardo in particolare alla parità di genere, la possibilità dell'inserimento di quote minime garantite.	Insufficiente:0 Sufficiente :5 Buono :10 Ottimo :15
Max 100 punti	TOTALE	100

Un progetto potrà essere finanziato qualora il punteggio ottenuto in sede di valutazione non sia inferiore a 65/100. La graduatoria sarà articolata (secondo un ordine decrescente delle proposte progettuali valutate) in relazione al punteggio totale ottenuto. In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare i progetti aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al Criterio B *“Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna”*. In caso di parità per questo criterio, si procederà attraverso sorteggio. Il finanziamento dei progetti approvati è subordinato all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 presentate dalle Università e del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul presente Avviso. A conclusione delle fasi di verifica di ammissibilità e di valutazione, la Direzione Generale Università, Ricerca ed Innovazione predisporrà la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati: - Ammessi a finanziamento; - Ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria; - Esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente; - Non ammessi a valutazione. Gli esiti della valutazione sono assunti dalla Direzione Generale con apposito decreto di approvazione graduatoria ed ammissione a finanziamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Campania e sul sito internet www.fse.regione.campania.it.

Art.7

Modalità di rendicontazione

Le risorse assegnate dovranno essere rendicontate in ottemperanza a quanto previsto procedure di gestione, delle Linee guida per i beneficiari del POR Campania FSE 2014/2020.

Art.8

Spese ammissibili

Le spese eleggibili sono disciplinate dall'articolo 65 *“Ammissibilità delle spese e stabilità”* del Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

In particolare, ciascun costo per essere ritenuto ammissibile deve possedere i seguenti requisiti:

- essere imputabile, direttamente o indirettamente, all'operazione eseguita dal Beneficiario, ovvero essere inerente alle attività previste dal progetto approvato ed ammissibile al finanziamento FSE; essere effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese effettivamente pagate dai Beneficiari nell'attuazione delle operazioni devono essere state e aver dato luogo registrazioni contabili, nonché



- alle specifiche prescrizioni in materia impartite con le presenti disposizioni;
- essere giustificato da documenti contabili, aventi valore probatorio;
 - essere conforme alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di concorrenza e dei criteri di selezione fissati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza;
 - essere contenuto nei limiti definiti dal presente Avviso;
 - non essere espressamente escluso dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

Art.9

Contratti delle Scuole di Specializzazione in area sanitaria non medica

Con il presente Avviso si finanziano esclusivamente borse relativamente ai contratti delle scuole di specializzazione in area sanitaria non medica, assicurazioni contro gli infortuni e le eventuali polizze fideiussorie, ove fossero richieste dall'amministrazione regionale.

L'indennità massima da riservare allo specializzando dovrà essere pari all'importo di una borsa biennale di euro 20.000,00.

I progetti riferiti al presente Avviso presuppongono il cofinanziamento delle borse di studio da parte delle Università campane, nel rispetto del principio di addizionalità delle risorse comunitarie a quelle ordinarie, e, pertanto, il contributo del PO FSE Campania 2014/2020 coprirà per un massimo del 90% le spese previste. Qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione.

Art.10

Atto di Convenzione

Successivamente all'approvazione dei progetti, il Beneficiario sottoscrive l'Atto di Convenzione.

Con l'Atto di Convenzione il Beneficiario accetta formalmente il finanziamento e si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni in esso indicate.

In particolare, nell'Atto di Convenzione verranno regolati gli obblighi del Beneficiario del finanziamento, le modalità di controllo della Regione Campania, nonché tempi, modalità e condizioni per l'erogazione del finanziamento stesso; il Beneficiario dovrà dichiarare la modalità prescelta in ordine al sistema di contabilità separata o alla codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione.

Nell'Atto di Convenzione il Beneficiario indicherà il domicilio eletto presso il quale intende che ogni comunicazione connessa al progetto approvato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata. Eventuali variazioni di domicilio non tempestivamente comunicate al competente ufficio a mezzo PEC non saranno opponibili alla Regione Campania in sede di eventuale contenzioso.

L'Amministrazione Regionale dichiara decaduto il Beneficiario qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non veritiere.

Art.11

Modalità di erogazione

Il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità:

Prima anticipazione pari al **50%** dell'importo ammesso a finanziamento, a seguito di richiesta di l'acconto e della comunicazione dell'avvenuto inserimento nella apposita piattaforma di monitoraggio regionale dei seguenti documenti:

- Bandi Concorso;
- Atti di selezione;
- Pubblicazione dei risultati dei concorsi;
- Provvedimento di assegnazione delle borse aggiuntive a valere sul PO FSE 2014/2020;
- Elenco delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi alle borse.

Per i Beneficiari diversi dagli enti pubblici, l'erogazione dell'anticipo è subordinata all'acquisizione di garanzia



fideiussoria bancaria o assicurativa e da ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione ed esplicitata nell'Atto di Convenzione.

Seconda Anticipazione pari al **40%** dell'importo ammesso a finanziamento, a seguito di richiesta di II acconto e di comunicazione dell'avvenuto inserimento nella apposita piattaforma di monitoraggio regionale della rendicontazione relativa almeno al 90% della I anticipazione completa anche della seguente documentazione:

- Libretto- diario dello specializzando nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando, così come dispone l'art.5 comma 5 del D.M.16 settembre 2016 n. 716;
- Documentazione relativa alle verifiche periodiche di profitto così come dispone l'art.5 comma 4 del D.M.16 settembre 2016 n. 716.

Saldo pari al **10%** dell'importo ammesso a finanziamento o eventualmente rimodulato, a conclusione delle attività, e subordinato alla presentazione della richiesta di saldo e di comunicazione dell'avvenuto inserimento nella apposita piattaforma di monitoraggio regionale della rendicontazione del 100% dell'importo assentito completa anche della seguente documentazione:

- Libretto- diario dello specializzando nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firma del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando, così come dispone l'art.5 comma 5 del D.M.16 settembre 2016 n. 716;
- Documentazione relativa alla prova finale compresa copia conforme del diploma di specializzazione, così come dispone l'art.5 comma 2 del D.M.16 settembre 2016 n. 716;

Art.12 Monitoraggio e controlli

I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici disposti dalla Regione. I Beneficiari sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione Campania, da competenti organismi statali, dalla Commissione Europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia.

Nel corso dei controlli si verificherà in particolare che:

- l'operazione rispetti i criteri di selezione del Programma Operativo, sia attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti tutte le condizioni relative alla funzionalità e agli obiettivi da raggiungere;
- beneficiari abbiano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- le spese dichiarate siano state effettivamente sostenute;
- la spesa dichiarata corrisponda ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
- la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie, nazionali e regionali;
- sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento concesso.

Art.13 Revoche

Si procederà alla revoca del finanziamento con relativa restituzione degli importi eventualmente già corrisposti nei seguenti casi:

- mancato avvio del percorso di specializzazione entro i termini stabiliti senza motivata comunicazione;
- interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
- mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui al presente Avviso;
- realizzazione del percorso di formazione specialistica in maniera difforme rispetto al progetto



ammesso al finanziamento, ove non sia stata preventivamente richiesta e successivamente concessa la necessaria autorizzazione da parte della Regione Campania;

- mancato rispetto delle leggi nazionali e/o comunitarie, ivi comprese le norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 “Responsabilità dei Beneficiari”;

Nel caso del mancato conseguimento del titolo o nell’eventualità in cui il soggetto destinatario della borsa non venga valutato positivamente ai fini del proseguimento del percorso di specializzazione, ovvero rinunci ad esso, si procederà alla revoca parziale del finanziamento, con l’obbligo di restituzione delle relative somme erogate.

Art.14

Termini dell’Avviso

Le domande di partecipazione dovranno essere predisposte sull’apposito modello, redatto in conformità all’Allegato B, congiuntamente alle proposte progettuali di cui all’Allegato C.

Ciascun allegato deve essere compilato in ogni parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante.

Le domande dovranno pervenire via posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso al seguente indirizzo PEC: dq.501000@pec.regione.campania.it.

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: POR Campania FSE 2014/2020 Ob. Sp. 17 Azione 10.5.9 Avviso Pubblico” Scuole di specializzazione in area sanitaria non medica”.

Le domande non possono essere consegnate con modalità diverse da quelle indicate, pena l’esclusione.

Al riguardo, farà fede la data e l’ora riportata nella ricevuta di consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del soggetto proponente o per ritardi o disguidi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.

Art.15

Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 23/2012 e sottoscritto tra la Regione e la Guardia di Finanza in data 06/03/2012, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art.16

Condizioni di tutela della *Privacy*

Ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art.17

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito www.fse.regione.campania.it dedicato al Fondo Sociale Europeo nella sezione bandi e avvisi e sul sito innovazione.regione.campania.it.

Art.18

Foro competente



Qualsiasi controversia in ordine all'attuazione del presente avviso è di competenza del Foro di Napoli.

Art. 19 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali in materia ed al Manuale di Gestione FSE 2014/2020 nonché all'Atto di Convenzione di cui all'art. 10 del presente Avviso. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Art.20 Informazioni sull'avviso pubblico e Indicazione del Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania sul portale istituzionale <http://www.regione.campania.it> nonché sul sito www.fse.regione.campania.it, dedicato al Fondo Sociale Europeo.

L'entrata in vigore del presente Avviso è fissata al giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.

Tutte le comunicazioni e le richieste di informazione dovranno avvenire mediante posta elettronica, al seguente indirizzo di posta: dg.10@regione.campania.it

Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione.

Art. 21 Diritto di revoca dell'Avviso

L'Amministrazione si riserva, per sopravvenute esigenze e in qualsiasi momento, di non dare seguito al presente avviso senza riconoscimento di diritto alcuno nei confronti dei soggetti candidati.



Unione Europea





Allegato B

**Alla Regione Campania
Via Don Bosco n. 9/E
80141 Napoli**

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“Borse di studio a favore di giovani laureati per professioni sanitarie non mediche”

(DGRC n. 446 del 11/07/2018)

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR n.445/2000 art.46 e 47

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020 – ASSE III – Obiettivo Specifico 17 Azione 10.5.9

Il sottoscritto nato a il in qualità di legale rappresentante dell'Università con natura pubblica (SI _____ NO _____) codice fiscale Partita IVA con sede legale in prov..... Cap..... via n. civ..... tel..... fax..... con sede operativa in..... prov..... Cap..... via n. civ tel. fax..... PEC Email

CHIEDE

che le borse di studio afferenti le scuole di specializzazione:

-
-

dell'a.a. per un costo complessivo di €, di cui in quota cofinanziamento....., vengano ammesse alle agevolazioni previste dall'Avviso **“Borse di studio a favore di giovani laureati per professioni sanitarie non mediche”** approvato con decreto dirigenziale n. _____, pubblicato sul BURC n. _____ del. _____.

A tal fine il sottoscritto si impegna a:

- realizzare le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e del contenuto del progetto approvato allegato alla presente domanda, nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;



- garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e selezione dei destinatari, laddove prevista;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità e non discriminazione previste all'art. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- garantire il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità delle spese;
- rispettare le disposizioni contenute nel Manuale delle procedure di gestione e nelle Linee guida per i beneficiari del POR Campania FSE 2014/2020 approvati con D.D. n. 9 del 02/02/2018;
- garantire il rispetto degli adempimenti stabiliti dall'Avviso **"Borse di studio a favore di giovani laureati per professioni sanitarie non mediche"** ovvero dal decreto di ammissione a finanziamento;
- accendere, nel caso di beneficiari di natura giuridica privata, un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale accreditare il finanziamento accordato e dal quale effettuare i pagamenti relativi ai costi del progetto;
- mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- contabilizzare a norma di legge, al fine di rispettare il divieto di doppio finanziamento delle spese, tutte le entrate derivanti dai finanziamenti pubblici per le attività, nonché tutte le entrate eventualmente generate dall'intervento finanziato, che riducono il contributo per la parte eccedente i dati a preventivo;
- garantire un'archiviazione ordinata della documentazione contabile ed amministrativa relativa a ciascuna operazione, idonea a consentire le attività di verifica e controllo;
- a garantire la conservazione della documentazione relativa all'operazione fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma, ovvero per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, secondo quanto stabilito dall' art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i;
- consentire l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'operazione cofinanziata, alle strutture competenti della Regione (Autorità di Gestione, Responsabile di Obiettivo Specifico, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit), al Ministero dell'economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione UE, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi comunitari; il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del POR tutti i documenti necessari allo scopo;
- prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili e consentendo l'accesso ai locali sede di svolgimento dell'attività;
- comunicare tempestivamente alla Regione Campania tutte le eventuali modifiche del programma, delle informazioni, della documentazione e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda;
- porre in essere ogni ulteriore adempimento in ordine al quale si è fatto obbligo per l'esecuzione dell'investimento;



DICHIARA

- che la richiesta di finanziamento di cui alla SCHEDA PROGETTUALE allegata, si riferisce ad attività istituzionali aggiuntive nel rispetto del principio di addizionalità;
- che la presente proposta progettuale rispetta i requisiti di ammissibilità di cui all'art.6 dell'Avviso;

ALLEGA

la seguente documentazione:

1. Scheda Progettuale debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Università (All. C)
2. Documento di riconoscimento del legale rappresentante

Data



All.C

Avviso pubblico

“Borse di studio a favore di giovani laureati per professioni sanitarie non mediche”

**P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020
ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 17 Azione 10.5.9**

SCHEDA PROGETTUALE



1. Anagrafica	
Legale Rappresentante	
Indirizzo	
Tel	
Fax	
PEC	
Referente per il Progetto <i>(nome, Cognome e recapiti)</i>	
Coordinatore del corso della scuola di specializzazione (nome, cognome e recapiti)	
IBAN/Conto di Tesoreria	

2. Presentazione dell'Università in materia di formazione specialistica in area medica non sanitaria	
In termini di esperienza temporale	
In termini di capacità ed adeguatezza delle strutture deputate alla formazione	

3. Caratteristiche proposta progettuale	
Descrivere dettagliatamente la proposta progettuale e la capacità della stessa di rispondere alle esigenze di figure specialistiche di alto profilo nel campo sanitario di specifico interesse per il sistema di cura regionale	



Descrivere dettagliatamente la proposta progettuale in termini di qualità, completezza e coerenza delle informazioni fornite per ciascun corso di specializzazione	
Descrivere dettagliatamente la proposta progettuale in termini di collaborazione con altre scuole di specializzazione e strutture del sistema sanitario nazionale ed estero	
Descrivere dettagliatamente la proposta progettuale in termini di modalità di accompagnamento degli specializzandi nel mondo del lavoro dopo aver acquisito il diploma di specializzazione	

4. Contributo al perseguimento dei principi orizzontali

Descrivere le iniziative per assicurare il perseguimento dei principi orizzontali sia in fase di accesso che di attuazione dei percorsi di specializzazione (es.: <i>parità di genere ed accessibilità per le persone disabili, antidiscriminazione, presenza di soluzioni ecocompatibili nella realizzazione e gestione dei percorsi di formazione degli specializzandi, includendo ad esempio la presenza di moduli specifici o contenuti formativi nel campo della green e/o blue economy</i>).	
---	--

5. Numero di borse afferenti le scuole di specializzazione in area sanitaria non medica

<i>N. di borse da attivare contenute nella proposta progettuale</i>	Specificare numero di borse distinguendo in modo chiaro le borse a valere sui fondi propri dalle borse a valere sul FSE per ogni scuola di specializzazione per cui si chiede l'intervento
---	--



<i>Durata dell'attività presso l'Università</i>	
---	--

6. Valutazione ex post

Descrizione	<i>Descrivere il ruolo dei soggetti coinvolti, gli strumenti, le metodologie, gli output che saranno realizzati</i>
--------------------	---

7. Durata del Progetto

Data di Avvio del Progetto _____

Data di Conclusione del Progetto _____

La rendicontazione delle attività non potrà superare i 6 mesi dalla conclusione del Progetto

8. Budget Finanziario

N. Borse di specializzazione in area sanitaria non medica (a) finanziate dall'Università	
N. Borse di specializzazione in area sanitaria non medica (b) finanziate dal POR Campania FSE 2014-2020	
Totale (a)+(b)	€

Data

UNIVERSITA'	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE



Decreto Dirigenziale n. 1421 del 20/11/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:

DD N.248 DEL 13/07/2016 AVVISO PUBBLICO PER I PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) - APPROVAZIONE GRADUATORIA -
SECONDA ANNUALITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) con Regolamento (UE) n. 1311 del 2 dicembre 2013, il Consiglio dell'Unione Europea ha stabilito il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
- b) con deliberazione n. 527 del 9 dicembre 2013, la Giunta regionale ha approvato il "Documento strategico Regionale" in cui sono definiti gli obiettivi di sviluppo regionale;
- c) con Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento ed il Consiglio Europeo, hanno dettato disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- d) con Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno stabilito i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e abrogato il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- e) con deliberazione n. 282 del 18 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato ed adottato i Documenti di sintesi del POR Campania FESR 2014-2020 e del POR Campania FSE 2014-2020;
- f) con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;
- g) con deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020;
- h) con deliberazione n. 719 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 25 novembre 2015;
- i) con deliberazione n. 112 del 22 marzo 2016 recante "Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020", è stato definito il quadro di riferimento per l'attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell'ambito del quale riportare i singoli provvedimenti attuativi, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria del Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;
- j) con deliberazione n. 191 del 3 maggio 2016 la Giunta Regionale sono stati istituiti i capitoli di spesa nel bilancio gestionale 2016-2018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 118/2011 ed è stata attribuita la responsabilità gestionale di detti capitoli alla competenza della U.O.D. 02 "Gestione Finanziaria del POR FSE Campania" della Direzione Generale 51.01 Programmazione Economica e Turismo;
- k) con la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il "Sistema di Gestione e di Controllo" (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;
- l) con Decreto Dirigenziale n. 148 del 30 dicembre 2016 l'Autorità di Gestione ha approvato il Manuale delle procedure di gestione, le Linee Guida per i beneficiari ed il Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020 e relativi allegati;
- m) con Decreto Dirigenziale n. 17 del 23 giugno 2017, a seguito delle osservazioni formulate dalla Commissione Europea, sono stati aggiornati il Manuale delle procedure di gestione ed il Manuale dei controlli di primo livello del POR Campania FSE 2014-2020;
- n) con D.D. n. 9 del 02/02/2018 sono stati aggiornati Manuale delle procedure di gestione, delle Linee guida per i Beneficiari e del Manuale dei Controlli di Primo Livello e dei relativi allegati;
- o) con D.G.R. n. 245 del 24/04/2018, pubblicata sul BURC n. 32 del 30/04/2018, la Regione Campania prende atto della Decisione C(2018)1690/F1 del 15 marzo 2018 assunta dalla Commissione Europea relativamente al POR Campania FSE 2014/2020;

PREMESSO altresì che

- a) con la Deliberazione n. 262 del 07/06/2016 – BURC n. 36 del 09/06/2016 – è prevista la programmazione di risorse finanziarie, pari a €6.500.000,00, per la realizzazione di percorsi IFTS nell'ambito del triennio 2016-2018 a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, (RA 10.6) - Azione 10.6.2 €4.500.000,00 e 10.6.6 €2.000.000,00, come da cronoprogramma di spesa approvato;
- b) con la Deliberazione n. 23 del 17/01/2017, stante la numerosità delle istanze pervenute a fronte delle risorse programmate con la citata DGR. 262/16, è stata integrata la programmazione di risorse finanziarie per un importo pari ad ulteriori €6.000.000,00 per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nell'ambito del triennio 2016-2018 a valere sul PO FSE Campania 2014-2020, Asse 3, OT 10, OS 15, (RA 10.6) - Azione 10.6.1 €2.518.000,00 - Azione 10.6.2 €2.166.000,00 - Azione 10.6.6 €83.000,000- Azione 10.6.7 €1.233.000,00;
- c) con D.D. n. 248 del 13/07/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali relative a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
- d) predetto Avviso prevede per le annualità successive alla prima, la partecipazione esclusivamente degli Enti aggiudicatari della prima annualità;
- e) con Decreto dirigenziale n. 2 del 18/07/2017, pubblicato sul BURC n. 58 del 24 Luglio 2017, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili e dei progetti esclusi;
- f) con D.D. n. 26 del 24/01/2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la procedura relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) la dr.ssa Maria Antonietta D'Urso;
- g) con Decreto dirigenziale n. 905 del 16/07/2018 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione della progettazione esecutiva relativa alla II annualità dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS;
- h) con Decreto dirigenziale n. 1152 del 26/09/2018 e successiva rettifica con decreto dirigenziale n. 1291 del 19/10/2018 è stato nominato il Nucleo di Valutazione per la verifica della ammissibilità e la valutazione di idoneità tecnica e finanziaria dei progetti pervenuti;

PRESO ATTO che alla data del 14/09/2018, termine di scadenza prevista dall'Avviso, risultano pervenute agli uffici competenti, n. 23 istanze di finanziamento per la II annualità dei percorsi IFTS;

CONSIDERATO

- a) che i componenti del Nucleo hanno provveduto alla verifica dell'ammissibilità e dell'idoneità tecnica e finanziaria delle proposte presentate;
- b) che la valutazione delle istanze è stata svolta dal Nucleo nel rispetto dei criteri indicati nell'Avviso e che le risultanze della stessa sono state trasmesse con nota prot. n. 0727996 del 16/11/2018 e acquisite agli atti del responsabile del procedimento;
- c) che nella predetta nota si rende noto che i beneficiari sono tenuti ad integrare la documentazione propeedeutica alla sottoscrizione dell'atto di concessione mediante verbale di ATS o aggiornamento ATS relativo alla figura scelta per la II annualità e a conferma dei partner di progetto debitamente registrato;
- d) che la documentazione richiesta deve essere integrata prima della firma dell'Atto di Concessione tramite PEC all'indirizzo rup.ifts@pec.regione.campania.it o a mano presso l'ufficio IFTS della UOD 04 Formazione Professionale sito al secondo piano della Regione Campania Isola A6;
- e) che secondo quanto previsto dall'avviso sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali con punteggio pari ad almeno 60 punti su 100, sulla base della graduatoria redatta dal Nucleo per la valutazione;

RITENUTO PERTANTO di dover

- a) prendere atto della verifica della ammissibilità e la valutazione di idoneità tecnica e finanziaria;
- b) prendere atto della graduatoria predisposta dal Nucleo di valutazione di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- c) pubblicare la graduatoria relativa ai soggetti ammessi e finanziabili (all. A);

- d) rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno contabile della somma di € 4.103.350,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - OT 10, OS 15, (RA 10.6) – Azioni 10.6.1, 10.6.2; 10.6.6, 10.6.7;
- e) stabilire che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul BURC, richiesta di chiarimenti da formulare a mezzo PEC al seguente indirizzo rup.ifts@pec.regione.campania.it;
- f) pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati che lo fondano sul BURC, sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it e sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it;
- g) disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di notifica agli interessati;
- h) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il sig. Sergio Gargaro (med.11821), funzionario della DG 50.11;
- i) assolvere, contestualmente all'adozione del presente atto, agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;
- j) inviare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020, agli Assessorati regionali competenti, al BURC ai fini della sua pubblicazione

VISTI

- la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
- la DGR n. 262 del 07/06/2016;
- la DGR n. 23 del 17/01/2017;
- D.D. n. 248 del 13/07/2016;
- D.D. n. 2 del 18/07/2017;
- D.D. n. 905 del 16/07/2018;
- D.D. n. 1152 del 26/09/2018;
- D.D. n. 1291 del 19/10/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50.11.04, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili

DECRETA


per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente, di:

- a) prendere atto della verifica della ammissibilità e la valutazione di idoneità tecnica e finanziaria;
- b) prendere atto della graduatoria predisposta dal Nucleo di valutazione di cui all'allegato A, parte;
- c) integrante del presente provvedimento;
- d) pubblicare la graduatoria relativa ai soggetti ammessi e finanziabili (all. A);
- e) rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno contabile della somma di € 4.103.350,00, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III - OT 10, OS 15, (RA 10.6) – Azioni 10.6.1, 10.6.2; 10.6.6, 10.6.7;
- f) che avverso il presente atto è ammessa, nel termine di 10gg. dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul BURC, richiesta di chiarimenti da formulare a mezzo PEC al seguente indirizzo rup.ifts@pec.regione.campania.it;
- g) di pubblicare il presente provvedimento unitamente agli allegati che lo fondano sul BURC, sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it e sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020 www.fse.regione.campania.it;
- h) disporre che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di notifica agli interessati;
- i) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il sig. Sergio Gargaro (med.11821),

- funzionario della DG 50.11;
- j) assolvere, contestualmente all'adozione del presente atto, agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013, artt. 26 e 27;
 - k) inviare il presente provvedimento all'Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014-2020, agli Assessorati regionali competenti, al BURC ai fini della sua pubblicazione.



Unione Europea




Deliberazione G.R. n. 262 del 7/6/2016 – D.D. n. 23 del 17/01/2017 - D.D. n. 905 del 16/7/2018

Programmazione triennale dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTs)

GRADUATORIA VALIDAZIONE PROGETTI II ANNUALITA' - AII. A

Cod. uff.	ATS	Denominazione Ente	Filiera	Profilo in uscita	Punteggio	Importo II annualità
134/2	MACOMAS	FORMARE - Polo Nazionale Formazione PER LO Shipping Scarl	Mobilità (Mare)	Tecniche per la conduzione di impianti tecnici navi	98	€ 164.000,00
138/2	iTourism for Campania	EU.TROPIACULTURE ricerca sviluppo innovazione srl	Turismo	TECNICO SUPERIORE IN TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER IL MARKETING DI SISTEMI I-TOURISM-IW-MOBILITY	97	€ 173.700,00
136/2	MEC	UNICONSUL Srl	I.C.T.	Tecnico della progettazione di prodotti industriali	96	€ 171.000,00
231/2	ICT CAMPUS	SCUOLA LA TECNICA Srl	I.C.T.	Tecnico per la sicurezza delle reti e dei sistemi IT SECURITY SPECIALIST	96	€ 175.000,00
142/2	Lean&Smart	TIME VISION	Mobilità (Aerospazio)	TECNICO ESPERTO DI INDUSTRIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLA FILIERA AEROSPAZIO	95	€ 180.000,00
157/2	T-FORMA	TROTTA & TROTTA SRL	Turismo (Agroalimentare)	Tecnico superiore cuoco per la ristorazione, la valorizzazione della tradizione enogastronomica, dei prodotti territoriali e delle produzioni tipiche ed etniche	95	€ 180.000,00
164/2	ATLAS - Ambiente Territorio Lavoro Sviluppo	E.I.T.D. SCARL	I.C.T.	Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente	94	€ 180.000,00
189/2	S.E.T.A. Salute enogastronomia Turismo e Agroalimentare	FORMAZIONE E SOCIETA' soc. coop a mutualità prevalente	Turismo (Agroalimentare)	Tecnico in produzioni agroalimentari tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica e degli impatti sulla salute	94	€ 180.000,00
122/2	Italian Fashion Training	FORM RETAIL SRL	Moda	Tecnico dello stile e promozione del brand Made in Italy	94	€ 180.000,00
165/2	S.T.A.R.T. - Sviluppo Territoriale Attraverso Risorse Turistiche	SFC SOCIETA' COOPERATIVA ARL	Turismo	Tecnico superiore per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio	94	€ 180.000,00
198/2	BIOTICA - Biodiversità e Tipicità Campane	SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE S.PELUSO SRL	Turismo	Tecnico esperto in produzioni enogastronomiche tipiche del territorio nel rispetto delle tradizioni locali e della sostenibilità ambientale	93	€ 179.650,00
166/2	V.A.L.E. Valorizzazione Agroalimentare e delle Locali Enogastronomie	UNIVERSITA' POPOLARE DEL FORTORE	Turismo (Agroalimentare)	Esperto nella valorizzazione di prodotti agroalimentari e delle locali enogastronomie	93	€ 180.000,00

fonte: <http://burc.regione.campania.it>



Deliberazione G.R. n. 262 del 7/6/2016 – D.D. n. 23 del 17/01/2017 - D.D. n. 905 del 16/7/2018

Programmazione triennale dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTs)

GRADUATORIA VALIDAZIONE PROGETTI II ANNUALITA' - AII. A

199/2	FILIERA MECCANICA AEROSPAZIALE CAMPANA	CENTRI LINGUISTICI CONSORZIATI	Mobilità (Aerospazio)	TECNICO DI SUPPORTO AI PROCESSI PRODUTTIVI ELETTRONICI NEL SETTORE AERONAUTICO/AEROSPAZIALE	92	€ 180.000,00
116/2	TERRA	CONSORZIO FORMA a r.l.	I.C.T.	Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell'ambiente in aree a forte contaminazione	92	€ 180.000,00
153/2	Mu.S.E. - Multimedia Superior Experience	ENAIIP IMPRESA SOCIALE	I.C.T.	Tecnico superiore delle produzioni multimediali per la valorizzazione del turismo culturale	92	€ 180.000,00
154/2	FORMA MODA	ARES ASSOCIAZIONE RICERCA E SVILUPPO	Moda	Tecnico superiore delle produzioni manifatturiere e di prodotti del Made in Italy nel settore pelletteria	91	€ 180.000,00
184/2	Q.E.S.	FO.SVI.TER	Turismo (Agroalimentare)	TECNICO SUPERIORE IN MARKETING, COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI VINO ED OLIO	91	€ 180.000,00
176/2	CUOCO CONTADINO CAMPANO	PFORM SRL	Turismo	Tecnico-artigiano della ristorazione impegnato in processi di trasformazione agroalimentare, valorizzazione delle produzioni tipiche e promozione dei valori della cucina etica e sostenibile	90	€ 180.000,00
111/2	Kompetere in digitale	CONSORZIO RO.MA.	I.C.T.	Social Media Manager	90	€ 180.000,00
224/2	NAVI FORM	A.N.M.I.L.	Mobilità (Mare)	Tecnico superiore per la progettazione e la gestione armatoriale di unità navali	90	€ 180.000,00
205/2	S.Tr.E.E.T. - Sviluppo delle tradizioni enogastronomiche ed elaborazione delle tipicità	EFA EUROFORMAZIONE SRL	Turismo (Agroalimentare)	Tecnico delle produzioni tipiche e delle tradizioni enogastronomiche del territorio	90	€ 180.000,00
104/2	MESOGHEA	AS.FOR.IN.	Turismo	Tecnico per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio	89	€ 180.000,00
108/2	SOS.TE.NE.R.SI. - Sostenibilità territoriale nella ricerca e sviluppo delle imprese	META CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE, DELL' INNOVAZIONE E DEL MANAGEMENT	Turismo (Agroalimentare)	Tecnico superiore per la gestione ecosostenibile delle filiere agroalimentari tipiche e della tradizione enogastronomica	89	€ 180.000,00